

Comune  
di Anzola  
dell'Emilia

# COMUNE DI ANZOLA

Lunedì, 11 novembre 2013

**Pubblica amministrazione**

Manca ancora un vero coordinamento <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	1
Pagamenti tracciabili in stand-by <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	3
Il Fisco semplice resta ancora un miraggio <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	6
Il nuovo Patto di stabilità colpisce Roma... <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	8
Obblighi più stringenti per chi sfora il Patto di <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	10
Pagella Ue in arrivo: attesi ok condizionati sui budget 2014 <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	12
Vendite online oltre quota 11 miliardi <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	15
Codici locali a rischio doppioni con l' accordo nazionale <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	17
Contratti flessibili nelle società <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	19
Così si bloccano le aggregazioni <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	21
La mancata fiducia non è giusta causa per revocare il Cda <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	23
Turn over, effetti a catena <small>Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-11T06:58:00</small>	25
Affitti, registrazione vincolata all' ammontare del canone <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:32:00</small>	27
Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:32:00</small>	30
Bonus retroattivo <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:32:00</small>	31
I criteri saranno stabiliti dal Ministero dell' interno <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	33
Parte la lotteria dei revisori <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	35
La formazione vince la crisi <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	37
Sì alla trasformazione in abitazione se non ci sono rischi per la... <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	39
Sottotetto, rigore sui divieti <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	41
Pradac informatica cerca 25 risorse <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:34:00</small>	43
Contratti professionali scritti <small>Da Italia Oggi Sette del 2013-11-11T05:33:00</small>	44

L' ANALISI.

## Manca ancora un vero coordinamento

Entrerà nel vivo questa settimana la recente riforma del **Patto di stabilità** e di crescita. Venerdì - per la prima volta - la Commissione presenterà un' analisi approfondita delle Finanziarie dei Paesi membri, mentre i testi sono ancora in discussione nelle capitali nazionali. L' obiettivo è di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, mentre già si discute di un prossimo passo in questa direzione, con la nascita di innovativi accordi contrattuali tra Stato membro e istituzioni comunitarie.

Finora l' analisi dei conti pubblici da parte di Bruxelles e dell' Ecofin era avvenuta ex post, ossia dopo l' approvazione del bilancio nel parlamento nazionale. La più recente riforma del **Patto** prevede invece che l' esecutivo comunitario intervenga con raccomandazioni a monte, mentre la finanziaria è ancora in discussione. Le nuove norme sono più incisive e intrusive di quelle precedenti, ma restano in ultima analisi rispettose della sovranità nazionale.

La Commissione esprimerà venerdì 15 novembre critiche e apprezzamenti sulle finanziarie nazionali, cercando per quanto possibile di influenzare le decisioni dei deputati a Roma o a Parigi, all' Aja o a Berlino; ma la riforma non ha voluto affidare all' esecutivo comunitario poteri radicali. La Commissione può respingere una finanziaria solo nel caso di «gravi discordanze rispetto agli obblighi del **Patto di stabilità** e di crescita». Qui a Bruxelles non ci si aspetta che ciò accada questa settimana.

Più in generale, la crisi debitoria ha indotto il Consiglio nel 2010 ad adottare il Semestre europeo, vale a dire l' iter che prevede passo passo analisi economica paese per paese da parte della Commissione, **pubblicazione** di raccomandazioni, e azione politica a livello nazionale. In questi ultimi anni, il coordinamento delle politiche nazionali si è basato sui suggerimenti che Bruxelles inviava a ciascun paese nella speranza che venissero seguiti. In alcuni casi, così è stato; in altri molto meno.

È questo il contesto per cui ormai si discute della possibilità di rafforzare ulteriormente il controllo del centro sulla periferia. Sul tavolo c' è l' idea di adottare accordi contrattuali tra istituzioni comunitarie e stati membri. «L' iniziativa è tedesca - spiega un alto responsabile europeo -. La Germania ha ragione quando esprime dubbi sulla reale capacità delle raccomandazioni comunitarie, siano esse ex ante o ex post, di imporre al singolo governo misure di politica econo



mica». Gli accordi contrattuali non dovrebbero riguardare le finanze pubbliche, ma piuttosto le riforme economiche, sul fronte per esempio dell' **amministrazione pubblica**, del sistema pensionistico o del mercato del lavoro. In cambio dell' impegno del singolo governo nei confronti della Commissione, quest' ultima potrebbe garantire nero su bianco aiuti finanziari o maggiore flessibilità nel ridurre il debito pubblico. Tra i governi, l' idea è contro  
versa. In un contesto che rimane prevalentemente confederale, e non federale, l' accordo contrattuale dovrebbe essere firmato su base volontaria, in modo da evitare una cessione d' autorità della sovranità. Ma non è chiaro quali saranno le contropartite finanziarie o politiche dell' impegno nazionale e soprattutto se l' eventuale mancato impegno prevederebbe multe o sanzioni. La strada verso un nuovo più forte coordinamento delle politiche economiche sembra segnata, il risultato è ancora molto in certo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lotta all' evasione GLI INTERVENTI IN CAMPO.

## Pagamenti tracciabili in stand-by

*L' obbligo del Pos per professionisti e imprese scatta il 1° gennaio ma non c' è il decreto attuativo.*

Valentina Melis «Cari colleghi, dal 1° gennaio 2014 non potrete rifiutare pagamenti con il bancomat dai vostri pazienti». È questo il senso della lettera che Amedeo Bianco, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, ha scritto nei giorni scorsi ai vertici provinciali della categoria. Due pagine per ricordare l' obbligo previsto dal decreto sviluppo-bis del Governo Monti (DI 179/2012, articolo 15, commi 4 e 5), che impone ai professionisti e alle imprese di dotarsi del Pos a partire dal nuovo anno.

I medici, in realtà, hanno già iniziato questo percorso, almeno i 64mila che svolgono attività intramoenia. Dal 30 aprile scorso, infatti, chi svolge la professione in convenzione con il servizio nazionale nel proprio studio, deve avere a disposizione il Pos (lo prevede il decreto sanità, il DI 158/2012).

I nodi dell' attuazione Per l' obbligo generalizzato previsto dal Governo Monti, è il ministero dello Sviluppo economico a dover fissare le regole di attuazione per tutti i professionisti e le imprese. Il decreto, ad oggi, manca ancora all' appello, ed è difficile che sia emanato entro la scadenza del 1° gennaio. Il

Mise ha avviato incontri con i professionisti, e sta lavorando al testo con il supporto della Banca d' Italia. I punti critici sono essenzialmente due: l' individuazione di importi minimi sotto i quali l' obbligo di bancomat potrebbe non scattare, e il nodo dei costi per gli esercenti e i professionisti (che suscita vivaci proteste tra gli interessati).

L' introduzione di una soglia minima, anche se possibile, in base alla disposizione del DI 179/2012, non sarebbe ben vista dai tecnici della Banca d' Italia, per non indebolire il sistema, nel momento in cui si punta sulla dematerializzazione dei pagamenti.

Per ridurre i costi di gestione a carico degli esercenti, le strade allo studio sono diverse. Il DI sviluppo-bis apre la possibilità di usare «ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili». In pratica, il decreto attuativo potrebbe aprire ai pagamenti tramite smartphone o tecnologie alternative al Pos. L' altra ipotesi è quella di un' applicazione selettiva del nuovo obbligo, ad esempio in base al fatturato delle imprese o dei professionisti coinvolti.

Sul fronte del taglio alle commissioni, peraltro, è atteso da tempo un altro provvedimento (questa volta del Mef), previsto dal DI salva-Italia, proprio per ridurre gli oneri sugli esercenti legati al pagamento con



le carte.

Una misura, questa, che servirebbe a preparare la strada a una maggiore diffusione della moneta elettronica.

Il fronte dei professionisti Per Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore della Rete delle professioni tecniche «sarebbe opportuno rivedere la platea dei professionisti obbligati al Pos in base al numero di fatture emesse nell' anno e al tipo di clientela: chi lavora con imprese e società - spiega - non ha certo il problema della mancata tracciabilità dei pagamenti, che avvengono prevalentemente tramite bonifici o assegni».

È dello stesso parere Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario degli ordini professionali (Cup): «Se l' obiettivo è la lotta all' evasione fiscale, vanno azzerate le commissioni. Inoltre - aggiunge - dovrebbero essere esentati dall' obbligo del Pos i professionisti che lavorano con le aziende e i dipendenti degli studi».

La Pa ancora indietro La Pa, intanto, prende tempo: l' obbligo, per gli uffici pubblici, di accettare pagamenti con strumenti elettronici e via internet, entrato in vigore il 1° giugno scorso, potrà essere completamente tradotto in pratica, in tutte le amministrazioni, entro il 31 dicembre 2015. È la tabella di marcia fissata nelle linee guida dell' Agid, l' Agenzia per l' Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. «È una rivoluzione che riguarda migliaia di uffici», spiega Maria Pia Giovannini, dirigente Agid. «L' obiettivo - continua - è garantire percorsi chiari al cittadino, anche tramite i servizi offerti dalle amministrazioni su internet, e, per gli uffici, poter controllare con esattezza gli incassi legati a ciascuna prestazione erogata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le linee d' azione LE COMMISSIONI Il taglio a favore delle imprese Commissioni a carico degli esercenti differenziate in base ai volumi delle transazioni eseguite (per condividere i benefici delle economie di scala) e revisione periodica delle condizioni concordate con gli intermediari, con cadenza almeno annuale. Sono due previsioni contenute nella bozza del decreto del ministero dell' Economia, di attuazione del DI salva-Italia, che mirava a ridurre le commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate con carte di pagamento. Il decreto è in attesa del concerto del ministero dello Sviluppo economico 0,54% Per esercenti e imprese È il costo in percentuale del valore della transazione IL COSTO DEL BANCOMAT I MEDICI Primi a partire La prima categoria per cui è stato introdotto l' obbligo di installare il Pos è quella dei medici che esercitano l' attività professionale intramoenia nei propri studi: il DI sanità (DI 158/2012) ha previsto che questi studi siano collegati in rete e che il titolare abbia gli strumenti necessari per garantire la tracciabilità dei pagamenti, di qualsiasi importo. Quest' obbligo è scattato il 30 aprile 2013.

L' attuazione della riforma è completa dal punto di vista normativo. Sul territorio è più avanzata nelle regioni del Centro-Nord 64.173 I primi obbligati al Pos È la platea dei medici che lavorano intramoenia CHI LAVORA INTRAMOENIA GLI UFFICI PUBBLICI Due anni di tempo in più Le pubbliche amministrazioni e le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di servizi pubblici devono accettare i pagamenti tramite strumenti elettronici e tramite internet. L' obbligo è scattato il 1° giugno di quest' anno (in base al DI 179/2012, articolo 15, comma 1), ma le linee guida scritte dall' Agenzia per l' Italia digitale con l' approvazione della Banca d' Italia di fatto danno tempo alle amministrazioni fino al 31 dicembre 2015 per completare l' adeguamento 2015 Per tutte le amministrazioni Entro il 31 dicembre 2015 gli uffici devono adeguarsi LA DEAD LINE I PROFESSIONISTI Scadenza imminente Scatta il 1° gennaio 2014 l' obbligo per professionisti e imprese di accettare pagamenti con bancomat. In base al DI 179/2012 (articolo 15, commi 4 e 5), la novità riguarda tutti «i soggetti che effettuano l' attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali». A meno di due mesi dalla scadenza, manca il decreto del ministero dello Sviluppo economico che deve disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione. Possono essere previsti anche altri strumenti di pagamento (come gli smartphone) 60 milioni Per i professionisti tecnici È la stima dei costi totali per il Centro studi ingegneri LA STIMA DEGLI

ONERI.

Tasse e burocrazia LE MISURE BLOCCATE.

## Il Fisco semplice resta ancora un miraggio

Fermo al Senato il Ddl taglia-adempimenti - Sul piano amministrativo resta lo scoglio delle comunicazioni.

Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente Semplificazioni fiscali, chi le ha viste? A un anno dall'avvio dell'operazione, gran parte del lavoro resta ancora da fare.

L'agenzia delle Entrate ha tagliato diversi adempimenti inutili partendo dalla lista firmata un anno fa dal direttore, Attilio Befera. Ma l'ambizioso disegno di legge sulle semplificazioni (non solo tributarie), presentato a giugno dal Governo, è ancora fermo in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, dove i senatori finora non si sono certo affannati per accelerarne l'esame. Mentre la delega fiscale, che pure contiene un pacchetto di misure di riordino, ha fatto poca strada in più: ottenuto il via libera della Camera, è ora al Senato. E comunque, anche dopo l'ok del Parlamento al Ddl, servirà tempo per mettere a punto e approvare i decreti delegati.

Risultato: la complessità del sistema resta intatta, o quasi.

Una complessità che non dipende solo dal numero degli adempimenti, ma anche da norme che spesso non si capiscono e che, quando si capiscono, cambiano di continuo.

Il caso Imu e gli acconti Prendiamo un esempio concreto. Pagare tutti gli acconti delle imposte dirette in un'unica data è una comodità, riconosciuta come tale anche dalle classifiche internazionali della Banca mondiale (si veda l'articolo a lato). Ma se quella data è il 2 dicembre e se negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un possibile aumento degli acconti e persino di uno slittamento della stessa scadenza, è facile capire quanto diventi complicata la vita dei contribuenti e dei professionisti che li assistono.

Lo stesso vale per l'Imu. Le date di versamento - 16 giugno e 16 dicembre - sono stabilite per legge. Il problema è che la stessa legge (anzi, un decreto convertito pochi giorni fa dal Parlamento) permette ai Comuni di **pubblicare** su internet le delibere con le aliquote dell'imposta fino a lunedì 9 dicembre, lasciando quindi cinque giorni lavorativi per fare le ricerche sui siti istituzionali degli **enti locali** - rigorosamente uno diverso dall'altro - e poi effettuare i calcoli e preparare i modelli di versamento. E non si può neppure dire che la colpa sia tutta dei consigli comunali: dipende, se mai, dai continui ritocchi alla normativa.

Un altro dei punti di forza del sistema fiscale italiano - soprattutto in confronto ad altri Paesi - è l'utilizzo dell'informatica per la trasmissione e lo scambio di dati, dichiarazioni e comunicazioni. Anche in questo

The image shows a page from the newspaper 'Il Sole 24 Ore'. The main headline is 'Il Fisco semplice resta ancora un miraggio' with a sub-headline 'Fermo al Senato il Ddl taglia-adempimenti - Sul piano amministrativo resta lo scoglio delle comunicazioni'. The page features several sections: 'Tasse e burocrazia LE MISURE BLOCCATE', 'I passi avanti' (L'Agenzia ha avviato il programma per eliminare gli oneri superflui), 'Tempi lunghi' (Non fa passi avanti la delega fiscale che punta a dare più certezza al diritto), and 'Il Fisco semplice resta ancora un miraggio'. There are also financial charts, a table of data, and advertisements at the bottom, including one for 'L'IMPRESA' and 'MARKETING'.

Settore	2010	2011	2012	2013*
Finanziamento	7.108.170	7.127.000	7.130.000	7.140.000
Finanziamento	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

Settore	Altre	Altre	Altre
1	4.500 €	12	11.000 €
2	5.000 €	14	11.000 €
3	5.000 €	14	11.000 €

caso, però, come per l' accorpamento delle scadenze, la possibilità di inviare tutto online non è una garanzia di semplicità, soprattutto se il numero dei file trasmessi cresce (o comunque non diminuisce) un anno dopo l' altro.

Valgano per tutti due esempi.

L' invio dello spesometro, cioè la comunicazione delle fatture e ricevute a privati a partire da 3.600 euro, era già stato semplificato dalle Entrate all' inizio di agosto. Ma i tempi lunghi necessari a definire il modello e il software per l' invio hanno comunque lasciato pochi giorni ai contribuenti in vista della scadenza di domani, 12 novembre. Con il risultato che giovedì scorso l' Agenzia ha **pubblicato** un comunicato in cui annunciava che il canale Entratel sarebbe rimasto aperto per l' inoltrato fino al prossimo 31 gennaio. Ma per frenare le preoccupazioni che già si stavano diffondendo tra i professionisti è servito un secondo comunicato il giorno dopo.

Altro esempio emblematico è quello della comunicazione dei beni d' impresa dati in uso ai soci. Anche in questo caso c' è una scadenza ravvicinata (12 dicembre) e una semplificazione recente sulla quale si attendono ulteriori chiarimenti. E anche in questo caso si rischia di arrivare con il fiato corto a pochi giorni dall' invio. Senza dimenticare che l' obbligo della comunicazione risale alla manovra di Ferragosto del 2011 e di proroga in proroga si avvicina solo ora al primo traguardo, più di due anni dopo l' emanazione della legge.

In attesa del Ddl Gli effetti negativi della complessità sono concretamente misurabili. La norma che introduce le società tra professionisti (Stp), ad esempio, non chiarisce come vada tassato il reddito prodotto. E forse non è un caso che le Stp, finora, siano una decina in tutta Italia (si veda Il Sole 24 Ore del 21 ottobre).

È indispensabile, allora, l' intervento del Ddl semplificazioni (As 958), che punta a qualificare i ricavi come reddito da lavoro autonomo. Ma per ora è solo un progetto di legge. Così come la riduzione a 15 giorni del termine entro cui il Fisco può negare l' autorizzazione a operare con partita Iva in ambito comunitario. O come la possibilità di optare direttamente con la dichiarazione dei redditi per i regimi fiscali speciali, tra cui quello della trasparenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*DELL' OSTE CRISTIANO, PARENTE GIOVANNI*

Conti **locali** I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

## Il nuovo **Patto di stabilità** colpisce Roma e Milano

*Paradosso a L'Aquila (+220%) per le spese di ricostruzione NELLE CITTÀ Nella Capitale l'obiettivo «lordo» cresce del 45%, ma può essere ridiscusso Sconti a Firenze, a Palermo e soprattutto a Napoli (-26%)*

Gianni Trovati A livello complessivo non cambia nulla, nel senso che il **Patto di stabilità** 2014 non aumenta le proprie richieste all'insieme dei Comuni, anzi, mette sul piatto un miliardo di euro per nuovi pagamenti collegati a opere e investimenti. Nei singoli Comuni, però, le nuove regole innescano una roulette dei numeri, che possono aumentare fin quasi al 50% l'obiettivo da rispettare per non incorrere nelle sanzioni e, nel caso limite di L'Aquila, arrivano a triplicare abbondantemente il target. Naturalmente, se l'obiettivo totale resta immutato, i rincari per alcuni Comuni sono compensati da sconti per altri.

Per una ragione matematica più che per ironia della sorte, i numeri sono più pesanti proprio per i sindaci più colpiti dalla **spending review**. Com'è possibile? La «virtuosità» delle gestioni, sempre al centro del dibattito ma praticamente assente nelle norme effettive, c'entra poco. La roulette è mossa da un semplice aggiornamento delle basi di calcolo, che nel mare del disegno di legge di **stabilità** quasi scompare, ma è in grado nei singoli Comuni di rivoluzionare i conti. Il **Patto di stabilità** seguirà anche nel 2014 il meccanismo di sempre, che per individuare il saldo di bilancio necessario a rispettare le regole di finanza **pubblica** applica un moltiplicatore alla spesa corrente media del Comune. La novità è proprio qui, perché la spesa media da considerare sarà quella del 2009-2011 e non più quella del 2007-2009, come accaduto fino a quest'anno. Un aggiornamento dettato ovviamente dal passare degli anni, ma tutt'altro che neutro.

Per il complesso dei Comuni la spesa corrente del nuovo triennio di riferimento non è cresciuta, tant'è vero che basta una piccola limatura del moltiplicatore (dal 14,80% del 2013 al 14,07%) per evitare contraccolpi. Come sempre, però, quando si scende dai dati generali a quelli reali delle singole amministrazioni la musica cambia di parecchio.

Tra le grandi città le notizie peggiori arrivano da Roma, dove le regole generali chiederebbero un saldo positivo da 305 milioni (contro i 210 calcolati con le vecchie regole), ma dove le norme «ad Urbem», dal decreto Salva-Roma alle trattative bilaterali con l'Economia, possono cambiare il quadro. Meno flessibili le regole per Milano, che nell'anno di vigilia dell'Expo si trova un aumento del 20% tondo (35

**Conti locali**  
I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

**Parametri analitici**  
Le richieste si concentrano nei Comuni più colpiti anche dalla spending review

**Niente «meritocratica»**  
Il «bonus» da un miliardo del Ddl stabilità sarà proporzionale alle richieste

### Il nuovo Patto di stabilità colpisce Roma e Milano

Paradosso a L'Aquila (+220%) per le spese di ricostruzione

**Come cambiano le richieste**

Comune	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aquila	100	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Roma	100	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Milano	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Napoli	100	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Firenze	100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Palermo	100	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
... (other municipalities) ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**Filati naturali**  
**FALCONERI**

milioni in più) nel conto presentato dal **Patto**. Paradossale il caso di L' Aquila (+220%), dove la base di calcolo è gonfiata dalle spese di ricostruzione che l' **Anci** in un emendamento chiede di escludere. Pessime le notizie per Teramo (obiettivo in crescita del 42,1% rispetto a quello presentato dal vecchio metodo di calcolo), Latina (+27,4%) e Brindisi (+22,4%); ottime invece per Firenze (-9%), Palermo (-9,5%) e soprattutto Napoli, il capoluogo più beneficiato dai nuovi parametri che offrono uno sconto del 26,4%: per evitare questa giostra, l' **Anci** chiede con un emendamento di introdurre una clausola di salvaguardia che eviti distanze siderali tra i risultati con i vecchi e i nuovi parametri, con un meccanismo analogo a quello adottato quando sono state riviste le basi di calcolo della **spending review**.

In questi numeri, e nella rassegna completa proposta nella tabella qui a fianco, è difficile scorgere la "meritocrazia", a meno di non voler annoverare Napoli (in pre-dissesto) come il capoluogo più «virtuoso» d' Italia. In teoria, parametrare gli obiettivi di **Patto** alle uscite dei Comuni dovrebbe castigare le amministrazioni più smodate nelle spese, ma non è così. A Milano, per esempio, la mole di spesa corrente è cresciuta negli anni soprattutto perché il contratto di servizio con Atm è entrato nei bilanci (prima il servizio era in concessione), e peraltro si carica i costi della rete nei Comuni confinanti: Milano riceve compensazioni, ma quando si guarda solo alla spesa le entrate non si vedono.

I contratti di servizio per trasporti e rifiuti pesano nei conti di tanti capoluoghi e sono gli stessi fattori che gonfiano i tagli della **spending review**, anch' essi parametrati alle stesse voci di spesa: in pratica, la **spending review**, fondata sui dati 2013, dà il primo colpo e il **Patto**, basato sulle uscite 2009-2011, assesta il secondo.

In questo quadro, l' unica chance per riequilibrare le richieste passa dalla distribuzione del miliardo aggiuntivo, che al momento è previsto solo nel 2014, mentre i Comuni chiedono di renderlo strutturale: anche perché, con il bonus di un anno solo, non si fanno nuovi investimenti (le opere si pagano in più anni), ma ci si limita a favorire ancora una volta chi ha pagamenti arretrati e bloccati in cassa per scarsa capacità di programmazione. Nemmeno qui, però, sembra farsi spazio la "virtù" dei conti, perché il disegno di legge di **stabilità** prevede di assegnare le risorse in misura proporzionale alle richieste che arriveranno entro metà febbraio. Un criterio, quest' ultimo, che rischia di creare controsensi, e di premiare i Comuni più "audaci" nelle richieste a prescindere dalle effettive necessità e dalle dimensioni stesse del bilancio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

TROVATI GIANNI

Le nuove regole. I poteri previsti dal «Two Pack»

## Obblighi più stringenti per chi sfiora il **Patto di stabilità**

**VINCOLI ALLENTATI** Gli Stati più virtuosi con un disavanzo sotto il 3% sono «*invitati*» a tenere conto dei rilievi nell' iter di adozione.

Una sincronizzazione del calendario e della sorveglianza di bilancio per i Paesi dell' Eurozona. A questo punta il «Two Pack», il pacchetto di due regolamenti per migliorare il coordinamento economico tra i Diciassette entrati in vigore nel maggio scorso.

Quest' anno, per la prima volta, i governi hanno dovuto inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre la bozza del budget 2014 con l' obiettivo di saldo di bilancio rispetto al Pil, le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, gli obiettivi di entrate e spesa della **Pubblica amministrazione**, le stime macroeconomiche e gli investimenti previsti.

Su questo testo si esprimerà la Commissione Ue venerdì prossimo «per far sì - precisa il testo **pubblicato** sulla «Gazzetta Ufficiale Ue» - che gli indirizzi europei in materia di bilancio possano essere adeguatamente integrati nell' elaborazione dei bilanci nazionali. Il progetto deve essere coerente con le raccomandazioni formulate a maggio nell' ambito nel semestre europeo.

La pagella di Bruxelles ha però un valore diverso a seconda dello stato di salute del saldo di bilancio. Per i Paesi più virtuosi, con un deficit sotto il 3% del Pil - tra cui l' Italia e la Germania - il parere della Commissione Ue ha il valore di un consiglio e di un indirizzo di rotta.

Gli Stati che rientrano in questa categoria sono invitati a tenere conto del parere di Bruxelles nell' iter di adozione della legge di bilancio. Diverso è il caso dei Paesi con un deficit eccessivo, ovvero sopra la soglia del 3% del Pil prevista dal **Patto di Stabilità**, come Francia e Spagna. Per loro il monitoraggio è più rigoroso, con obblighi di informazioni aggiuntive, e le raccomandazioni sono vincolanti. Non solo. Se la via indicata non viene seguita il comportamento diventa un fattore aggravante nella procedura.

La bocciatura secca arriva a stretto giro di posta. In caso di inosservanza «particolarmente grave» degli obblighi previsti dal **Patto di Stabilità** e di Crescita e dopo aver consultato lo Stato membro, entro due settimane dalla presentazione della bozza di bilancio, la Commissione chiede che sia presentato un progetto di budget riveduto e corretto entro tre settimane. Su questo nuovo testo l' esecutivo Ue emette un nuovo parere.

The image shows a page from the Italian newspaper 'Il Sole 24 Ore' with several articles and a data table. The main headline is 'Pagella Ue in arrivo: attesi ok condizionati sui budget 2014'. Other headlines include 'Le vie della ripresa' and 'Obblighi più stringenti per chi sfiora il Patto di stabilità'. A table titled 'Quanto Finanzia il 2014' compares budget data for Italy, France, and Spain across various metrics like deficit, debt, and growth. The table shows Italy with a deficit of 2.1%, France with 2.8%, and Spain with 2.8%. Below the table, there are sections for 'ESANCO FISCALITÀ (17 EURO) COOP' and 'COOPERATIVE FINANZIARIE'.

	ITALIA	FRANCIA	SPAGNA
Deficit (2013)	2.1%	2.8%	2.8%
Deficit (2014)	2.1%	2.8%	2.8%
Debito (2013)	116.6 miliardi	18 miliardi	-4.7%
Debito (2014)	116.6 miliardi	18 miliardi	-4.7%
Crescita (2013)	0.5%	0.5%	0.5%
Crescita (2014)	0.5%	0.5%	0.5%

Le pagelle vengono poi presentate all' Eurogruppo e, in seguito, al Parlamento che ne fa richiesta. Il budget deve essere approvato entro il 31 dicembre.

C.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA IL «TWO PACK» AI RAGGI X Che cos' è Il «Two Pack» è composto da due regolamenti proposti dalla Commissione Ue nel novembre 2011 ed entrati in vigore lo scorso 30 maggio.

Gli obiettivi Rafforzano, migliorano la governance economica dell' Area Euro sul fronte del coordinamento e della sorveglianza di bilancio e completano il **Patto di Stabilità** e di Crescita.

I nuovi obblighi Vengono introdotti un calendario e regole di bilancio comuni. Gli Stati dell' Eurozona devono **pubblicare** entro il 30 aprile di ogni anno i loro Programmi di **Stabilità** (ovvero i piani di bilancio a medio termine) e entro il 15 ottobre devono inviare a Bruxelles le bozze di budget per l' anno successivo. Entro il 31 dicembre dovranno essere approvati i testi definitivi delle manovre. Il controllo ex ante di Bruxelles La Commissione esamina i progetti di bilancio e formula un parere entro il 30 novembre. I Paesi con un deficit sotto il 3% del Pil sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni nell' iter di adozione . Per quelli sotto procedura per deficit eccessivo le raccomandazioni diventano vincolanti. Entro due settimane dalla ricezione del budget la Ue può chiedere a un Paese fuori rotta di riscrivere la manovra.

Le vie della ripresa MANOVRE SOTTO LALENTE Quattro Finanziarie ai raggi X.

## Pagella Ue in arrivo: attesi ok condizionati sui budget 2014

La Commissione per la prima volta darà i giudizi preventivi.

Chiara Bussi Alla sufficienza arrivano tutti. Ma, come succede anche a scuola, c'è chi sta facendo i corsi di recupero e viene spronato a impegnarsi di più (Francia e Spagna), chi ha ancora margini per migliorare anche se ha colmato molte lacune (l'Italia), chi primeggia e in alcuni casi offusca troppo la classe (la Germania).

Potrebbe assumere questi toni la "pagella" che l'esecutivo Ue pubblicherà il 15 novembre sulle bozze di budget 2014 dopo una discussione politica tra i Commissari che si terrà dopodomani. Per la prima volta Bruxelles dovrà formulare un parere non sul testo definitivo come è avvenuto finora, ma sul documento inviato dai governi entro il 15 ottobre e dunque ancora sotto esame da parte dei Parlamenti nazionali. Un nuovo potere di controllo ex ante assegnato all'esecutivo Ue dal cosiddetto Two Pack (si veda l'articolo in basso). «Non ci attendiamo bocciature per nessuno dei big, ma sfumature di giudizio diverse, dove la Francia potrebbe incassare il voto peggiore», spiega Fabio Fois, Southern European economist di Barclays.

Per l'Italia gli addetti ai lavori si attendono un via libera condizionato: il Paese è uscito a maggio dalla procedura per deficit eccessivo e nel 2014, secondo la Commissione, il suo deficit sarà pari al 2,7% del Pil, due punti in più dei pronostici del governo, ma ancora lontano dalla zona di allarme. «Mi aspetto - spiega Silvio Peruzzo, senior European economist di Nomura - che Roma venga invitata a fare tutto il possibile per restare sotto il 3% nei prossimi anni. Tra i nodi che sarà chiamata a sciogliere ci sarà anche quello del debito, che nel 2014 dovrebbe superare il 133%, con un appello a un'azione più incisiva di riduzione della spesa pubblica». Il livello di indebitamento e la sua traiettoria sarà uno degli elementi di cui l'esecutivo Ue terrà conto per valutare anche la richiesta italiana di uno sconto sul deficit per il 2014 dello 0,3% del Pil, pari a 4,8 miliardi di cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali per rilanciare gli investimenti. Un primo parere dovrebbe arrivare insieme alla pagella. Il giudizio di Bruxelles dovrebbe poi soffermarsi sulle varie misure previste nella manovra. Tra queste, spiega Fois «la riduzione del cuneo fiscale appare ancora troppo timida». Secondo l'economista un'altra fonte di preoccupazione potrebbe essere legata alla differenza sulle stime di crescita per il 2014: 1,1% per il governo e 0,7% appena per la Ue.

Diversi saranno i toni utilizzati con Francia e Spagna, ancora sotto procedura per deficit eccessivo. Con Parigi, fresca di downgrade da Standard and Poor's, l'esecutivo Ue potrebbe invece alzare la voce. Secondo le ultime stime europee sarà molto difficile per il Paese, dove già si respira un clima da campagna elettorale in vista delle amministrative di febbraio, riuscire a riportare il deficit sotto il 3% entro i tempi supplementari del 2015 già concessi da Bruxelles. A preoccupare sono anche le incertezze legate all'iter della manovra, dopo i numerosi dietrofront del governo Hollande, e ai suoi contenuti, in particolare l'obiettivo ambizioso di un taglio della spesa da 15 miliardi.

Per la Spagna, precisa Fois, «Bruxelles dovrà cercare il difficile equilibrio tra l'esigenza di riportare i conti pubblici sulla giusta rotta (nel 2014 il deficit dovrebbe sfiorare il 6%, il doppio della soglia prevista dal Patto di Stabilità) e non soffocare i germogli di ripresa». Secondo l'economista di Intesa Sanpaolo Anna Maria Grimaldi l'esecutivo europeo chiederà a Madrid di «mettere in campo un risanamento di bilancio strutturale, rendendo permanenti una serie di misure fiscali temporanee previste negli anni passati e di lavorare a una revisione del sistema di tassazione. Gli interventi dovranno anche riguardare un ulteriore taglio della spesa».

La Germania resta prima della classe, ma ancora senza un governo alla guida. I conti sono in ordine, con un Pil in ripresa e un bilancio in pareggio. Nel mirino sarà semmai il surplus delle partite correnti: a settembre ha battuto il primato del 2008, ben oltre il livello del 6% del Pil tollerato dalle regole europee e rischia di mettere in difficoltà i partner Ue. Una situazione che crea non poco imbarazzo a Bruxelles. «Sarà il tema caldo della settimana - prevede l'economista del Ceps, Cinzia Alcidi - e almeno un riferimento nella pagella ci sarà. La regola esiste e non applicarla sarebbe un segnale negativo per gli altri Paesi». Le pagelle della Commissione verranno discusse dai ministri all'Eurogruppo del 22 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ITALIA 11,6 miliardi Sgravi per famiglie e imprese Nel 2014 previsti 3,7 miliardi di sgravi fiscali per famiglie e imprese, 6,4 miliardi per azioni sociali e 1,5 miliardi di investimenti a livello locale. Deduzione dell'Irap per i nuovi assunti a tempo indeterminato e riordino della tassazione locale LA LEGGE DI STABILITÀ LE MODIFICHE La commissione bilancio del Senato conclude l'esame entro il 15 novembre e il 18 inizierà la discussione in Aula LA POSSIBILE PAGELLA Mantenere i conti in ordine e ridurre la spesa pubblica Bruxelles potrebbe invitare l'Italia a mantenere il deficit sotto il 3% del Pil nei prossimi anni e consigliare una riduzione più incisiva del debito con deciso taglio della spesa pubblica dal 2014. Possibile un nuovo appello a proseguire con le privatizzazioni FRANCIA 18 miliardi Tagli alla spesa pubblica e nuove tasse È il valore del budget 2014: 15 miliardi di tagli alla spesa e 3 miliardi di nuove tasse.

Prevista una riduzione di 9 miliardi dei costi del funzionamento della Pa e un taglio di 6 miliardi della spesa sociale IL BUDGET 2014 LE MODIFICHE Prelievo straordinario dell'1% per i ricavi oltre un milione di euro delle imprese al posto di una tassa sull'Ebitda LA POSSIBILE PAGELLA Più sforzi per taglio deficit e chiarezza sulle misure Parigi potrebbe essere invitata a proseguire con più decisione nella riduzione del deficit nel 2014 e 2015 per rispettare i target. Bruxelles potrebbe chiedere più chiarezza sulle misure contenute nella manovra, in particolare sui tagli alla spesa. SPAGNA -4,7% Congelamento dei salari e riforma delle pensioni È la riduzione della spesa prevista nel 2014 a quota 34,5 miliardi attraverso il congelamento dei salari della Pa per il terzo anno consecutivo e la riforma delle pensioni. La Casa Reale riceverà il 2% in meno rispetto al 2013 LA MANOVRA LE MODIFICHE Il testo è approvato in Parlamento lo scorso 27 settembre. Le discussioni sono in corso LA POSSIBILE PAGELLA Barra alta sul consolidamento e razionalizzazione del fisco Possibile richiamo alla necessità di maggiori sforzi per la riduzione del deficit.

Focus sulle misure fiscali, con il probabile invito a confermare gli aumenti temporanei delle aliquote per alcune fasce di popolazione e imprese, appello a razionalizzare le regole dell'Iva GERMANIA 6 miliardi Rallenta la corsa della spesa; misure per gli investimenti Aumento della spesa pubblica previsto tra il 2010 e il 2017 secondo il «Finanzplan 2014-2017», in frenata rispetto alla crescita del 16% dal 2004 al

2009. Annunciate misure da 10 miliardi nel triennio per il rilancio delle infrastrutture IL FINANZPLAN LE MODIFICHE L' iter va a rilento a causa delle trattative per la formazione del governo che dureranno probabilmente fino a dicembre LA POSSIBILE PAGELLA I conti restano ok, surplus commerciale troppo alto Promozione per i conti pubblici in ordine, ma probabile un riferimento al surplus record delle partite correnti che supera la soglia del 6% prevista dalle cosiddette "procedure per lo squilibrio marcoeconomico".

*BUSSI CHIARA*

E-commerce. Secondo l' Osservatorio Politecnico di Milano quest' anno la crescita sarà del 18% trainata da turismo, abbigliamento e informatica.

## Vendite online oltre quota 11 miliardi


*Determinanti club su internet e siti di couponing ma anche l' ingresso dei retailer tradizionali.*

Barbara Bisazza L' e-commerce italiano continua a correre con tassi di crescita annuale a doppia cifra (+18%) e risulta più attrattivo anche per i clienti stranieri. Il divario con i principali paesi occidentali, però, si allarga, complici la scarsa rappresentanza del settore alimentare (grocery) e dei retailer specializzati nella casa (fai-da-te, arredamento e complementi di arredo).

La fotografia aggiornata sullo stato del commercio elettronico in Italia e le stime per il 2013 sono contenute nel dodicesimo rapporto annuale dell' Osservatorio eCommerce B2c che la School of management del Politecnico di Milano, in collaborazione con il consorzio Netcomm, presenterà giovedì 14 novembre.

Le vendite Il valore stimato per il 2013 delle vendite di prodotti e servizi da siti internet con operatività in Italia sfiora gli 11,3 miliardi di euro. Il trend di sviluppo a doppia cifra prosegue dal 2009, ma gli spazi di crescita sono ancora ampissimi, visto che la penetrazione delle vendite online rispetto al totale delle vendite retail si attesta sul 3% (anche a causa del -1,5% atteso dai canali tradizionali). È sempre il turismo a farla da padrone, con un peso di circa il 45% (4,9 miliardi, +13% sul 2012) sul valore totale delle vendite online. Crescono di molto, però, anche il peso dell' abbigliamento (1,3 miliardi, +30% sul 2012) e dell' informatica/elettronica (1,2 miliardi, +20%). L' export, ovvero le vendite da siti italiani ad acquirenti esteri, supera i 2 miliardi di euro (+28%), trainato prevalentemente dal turismo (55%) e dall' abbigliamento (32%).

I fattori della crescita Nel 2013 le vendite aumentano, in valore assoluto, di 1,7 miliardi. A determinare la crescita sono, secondo i ricercatori, la crescita strutturale sul web dei club online, dei siti di couponing, di alcune grandi Dot com e di alcuni retailer tradizionali; inoltre, il mobile commerce e i progetti multicanale di affiancamento dell' online alla rete fisica di vendita. «Tanti segnali dimostrano il crescente interesse del mondo retail tradizionale e anche dei produttori per lo sviluppo del canale dell' ecommerce - rileva Alessandro Perego, responsabile scientifico dell' Osservatorio eCommerce B2c - ma ci sono ancora alcuni ostacoli, di tipo culturale oltre che logistico e organizzativo, che impediscono un decollo vero e proprio, con tassi di crescita a 3 cifre».



Gli acquisti Sul fronte consumatori, il valore degli acquisti effettuati online da italiani, sia su siti italiani che su siti esteri, è stimato in crescita del 15%, da 11 miliardi di euro del 2012 a oltre 12,6 miliardi. L' import, ovvero gli acquisti su siti esteri effettuati dagli italiani, vale 3,45 miliardi, in crescita del 13%, sotto la spinta dei servizi di biglietteria per i trasporti. Il saldo della bilancia commerciale risulta ancora fortemente negativo (oltre 1,3 miliardi), anche se in miglioramento di circa 60 milioni.

Il confronto internazionale I principali mercati europei sviluppati crescono con tassi compresi tra il 10 e il 12%, partendo però da un transato molto superiore a quello italiano. Le vendite online in Italia valgono infatti meno di un sesto rispetto a quelle del Regno Unito (si veda la grafica), che vanta per i soli prodotti un tasso di penetrazione del 12,4%, a fronte dell' 1,5% italiano.

Il confronto è impietoso anche rispetto a Germania e Francia.

Inoltre, in Italia il paniere di prodotti e servizi resta fortemente sbilanciato a favore dei servizi (61% contro 39% dei prodotti), al contrario degli altri mercati stranieri, nei quali il peso dei prodotti varia tra il 65 e l' 80 per cento.

Il mobile Gli acquisti dallo smartphone crescono in valore del 255%, a quota 500 milioni, e quelli dal tablet valgono un miliardo. Insieme, rappresentano meno del 15% delle vendite online, ma con un' evoluzione importante: «Se inizialmente lo smartphone veniva utilizzato soprattutto per cogliere opportunità di acquisto in cui conta molto la velocità o nelle vendite a tempo (temporary sales) - spiega Perego - ora l' attitudine all' uso del telefonino per gli acquisti online si estende anche alle altre tipologie».

I pagamenti Oltre il 90% del valore degli acquisti online viene saldato con carta di credito o PayPal e lo scontrino medio, considerando i principali settori merceologici, è di 228 euro, leggermente in crescita rispetto al 2012 (220 euro).

Per il potenziale acquirente il tema della sicurezza dei pagamenti è fondamentale; a questo proposito il rapporto rileva che la percentuale di frodi segnalate, intese come disconoscimento della transazione da parte del titolare della carta di credito, è quasi trascurabile, nell' ordine dello 0,13% del transato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*BISAZZA BARBARA*

Anticorruzione. Regole da adottare entro il 18 dicembre.

## Codici **locali** a rischio doppioni con l' accordo nazionale

Sylvia Kranz Gli **enti locali** devono adottare i propri Codici di comportamento entro il 18 dicembre, come previsto dall' accordo di luglio in Conferenza Unificata, ma il termine è sprovvisto di sanzioni. La Civit, con la delibera 75/2013 **pubblicata** giovedì, ha diffuso le proprie «Linee guida», che dettano contenuti molto articolati, ma occorre tenere conto che nelle amministrazioni **locali** il quadro è decisamente meno complesso.

Nell' elaborare un proprio Codice, le amministrazioni devono tener conto della regolamentazione già esistente all' interno dell' **ente**, evitando di duplicarne i contenuti nei codici.

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato approvato con Dpr 62/2013: esso definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare, e va integrato nei Codici delle singole amministrazioni.

Grande è la preoccupazione che fioriscano nelle amministrazioni le più fantasiose ipotesi di comportamenti, per così dire, «localmente eticamente scorretti», destinati a soccombere, dinanzi ai giudici del lavoro, per disparità di trattamento.

Nell' elaborare un Codice, ci si deve porre il problema dei limiti e delle precauzioni necessarie, perché le norme contenute, in caso di inosservanza, possono dar luogo a procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e ad avere influenza sui contratti con consulenti esterni, ditte appaltatrici e fornitrici (articolo 2, comma 3 e articolo 17, comma 1 del Dpr 62/2013), oltre che nei confronti delle società controllate. La fonte legittimante del potere disciplinare è l' articolo 68, comma 2 e nell' articolo 74, comma 1 del Dlgs 150/2009, che hanno definito una riserva, di legge e di contratto nazionale all' individuazione delle tipologie di infrazioni e delle relative sanzioni.

Sorgono perplessità di fronte alle ipotesi di licenziamento, fissate dall' articolo 16, comma 2, del Codice nazionale, che essendo un Regolamento (quindi di rango inferiore alla legge) parrebbe avere esorbitato i contenuti previsti nella delega (la legge 190/2012).

La delibera 75/2013 della Civit sollecita le amministrazioni ad individuare ulteriori comportamenti eticamente scorretti, in relazione alle specificità delle rispettive realtà e alla possibilità di attribuire ai comportamenti le sanzioni disciplinari applicabili. Si ritiene però più corretto collegare il Codice **locale** al



codice disciplinare contenuto nel contratto nazionale, e applicare le sanzioni utilizzando di volta in volta i criteri di proporzionalità, gravità ed analogia. La Civit sollecita inoltre a condividere con gli stakeholders dell' **amministrazione** i contenuti del Codice fin dalla sua elaborazione; le organizzazioni sindacali esse potranno, visto l' articolo 54 del Dlgs 165/2001, piuttosto venire «sentite» a titolo di informazione evitando ipotesi di «concertazione» o di «consultazione», oltre i limiti per materia, della contrattazione collettiva nazionale. Doveroso invece il prescritto parere sul codice da parte dell' Oiv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA I problemi 01|CONTRATTI Il contratto nazionale già prevede un codice disciplinare, a cui è utile rimandare evitando di sovrapporsi a queste regole 02|SANZIONI Problematica la previsione di sanzioni (anche nel Codice nazionale) diverse dalla legge 03|CONCERTAZIONE I rapporti con i sindacati sono disciplinati dal Dlgs 165/2001.

Partecipate. La legge di conversione del decreto sul pubblico impiego vieta anche le superliquidazioni ai manager.

## Contratti flessibili nelle società

*Le aziende possono tagliare gli integrativi se l'ente decide di ridurre i corrispettivi IL TETTO La buoniscita dei dirigenti non può essere superiore ai livelli indicati dalle intese nazionali della dirigenza.*

Alberto Barbiero Le società partecipate non possono corrispondere ai loro manager superliquidazioni e hanno margine per rinegoziare i contratti collettivi aziendali, se gli enti soci decidono di ridurre i corrispettivi dei contratti di servizio.

Le disposizioni della legge 125/2013 (conversione del DI 101/2013) determinano alcuni vincoli organizzativi ulteriori per le società degli enti locali, sollecitandoli a sottoporre a revisione i profili economici degli affidamenti di servizi pubblici.

L'articolo 3, comma 7-bis prevede infatti che nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (fatta eccezione per le quotate e per le loro controllate) non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione degli stessi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i manager benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Se i contratti in essere prevedono simili clausole, sottoscritte dalle società in mancanza dei presupposti in materia, queste sono nulle.

I bonus di fine rapporto non possono quindi superare i parametri previsti dal contratto nazionale della dirigenza applicabili alle società partecipate, per cui devono essere sottoposti a nuova regolamentazione gli accordi in essere assunti dalle società in via derogatoria.

La disposizione prevede anche che i dirigenti che siano già titolari di pensione debbano cessare il rapporto al 31 dicembre 2013, se la società è in perdita (mentre se è in pareggio o in utile, possono proseguire nel rapporto, ma con sospensione del trattamento pensionistico).

Sempre in un'ottica di riequilibrio delle dinamiche economico-finanziarie delle società partecipate, in base all'articolo 3-bis gli enti locali soci e affidanti servizi pubblici possono procedere alla revisione in diminuzione del corrispettivo dei contratti di servizio (fatta eccezione per quelli relativi a rapporti con società quotate).

The image shows a collage of newspaper pages. The main article is titled "Contratti flessibili nelle società" and discusses the impact of the 2013 law on public companies and their managers. Below the article, there is a financial table from "Cassa Depositi e Prestiti" (Cdp) titled "CONDIZIONI VALORI DAL SETTEMBRE AL 15/11/2013". The table lists various financial metrics such as "Rendimenti", "Rendimenti lordi", and "Rendimenti netti" for different types of deposits and loans. Other smaller articles and sections are visible in the background, including "Autonomie locali e Pa" and "Casi si bloccano le aggregazioni".

La riduzione può essere riportata sia alle **entità** controllate direttamente sia a quelle controllate indirettamente e deve comunque comportare la correlata rimodulazione degli oneri contrattuali a carico della **pubblica amministrazione**.

Qualora le amministrazioni **locali** optino per tale scelta, le società e gli **enti** controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANALISI.

## Così si bloccano le aggregazioni

*IL NODO La condizione di un singolo Comune non può incidere su Spa che appartengono a molte amministrazioni.*

di Stefano Pozzoli Il parere 443/2013 della Sezione di Controllo per la Lombardia, che interviene sul tema del «controllo analogo congiunto», è logico sul piano giuridico. Secondo la Corte, se un ente decide di aderire a un soggetto partecipato, e vi esercita un controllo analogo, si lega ad esso in modo tale da incidere sulle sue scelte e sulle sue vicende sotto ogni punto di vista, a prescindere dalla dimensione della sua quota societaria. Per contro, è irrilevante la posizione di un ente che non eserciti un controllo effettivo sulla partecipata (fattispecie però, in una società in house, praticamente assente).

Il parere, però, è grave nelle sue potenziali conseguenze, in un contesto in cui si moltiplicano gli sforzi di aggregazione e di semplificazione del sistema delle partecipate, esistono norme che limitano le possibilità dei comuni di detenere le aziende se non in condivisione con altri enti (articolo 14, comma 32 del DI 78/2010), mentre nei servizi pubblici a rete stanno aumentando le società in house di ambito territoriale ottimale.

In sostanza, il controllo analogo tra pluralità di enti locali sta avendo una crescente diffusione, è auspicato dal legislatore (con tutte le perplessità che pure vi sono sull' in house providing) e sta dimostrandosi uno strumento utile per facilitare la crescita dimensionale delle aziende: ci sono ormai società in house a cui partecipano, spesso con quote irrilevanti, centinaia di Comuni. Succede nel comparto idrico, nel servizio integrato rifiuti e in generale in tutti i servizi a rete, dove l' obiettivo, oggi ragionevolmente praticabile, è arrivare a una sola società per ambito e in cui l' affidamento diretto, a normativa vigente, è un' opzione che si può condividere o meno ma che resta legittima.

In questo quadro è possibile che il superamento del tetto del 50% del personale (o altro vincolo) che investe un solo, magari piccolo, Comune possa comportare il divieto assoluto di assunzioni da parte della società? Così facendo si rischia di rendere impraticabile la possibilità di avere affidamenti in house a livello di ambito, con quello che significa in termini di arresto dei processi di aggregazione in corso.

E si pensi agli effetti nel settore idrico, dove gli Ato sono ormai costituiti in quasi tutta Italia e le società in house sono nettamente prevalenti.

Il tema del controllo, per altro, è affrontato nella normativa in modo confuso e spesso contraddittorio. Le



norme di **Patto** di **stabilità** interno per le società scritto per il 2014 dal Ddl di Stabilità prevedono, ragionevolmente, che gli effetti della violazione da parte della società dei vincoli siano ripartiti pro-quota sui Comuni partecipanti. In altri casi, si fa riferimento al controllo ai sensi del 2359 del Codice Civile (così nel Dlgs 33/2013 sulla trasparenza).

A volte, ancora, si parla genericamente di controllo pubblico (si pensi al Dlgs 39/2013 sulle incompatibilità): ma basta la maggioranza delle quote in mano ai Comuni per assumere che ci sia il controllo? Cosa accade se tre Comuni hanno il 20% ciascuno ma non hanno stretto un patto di sindacato?

La Corte dei Conti della Lombardia ha dato una sua interpretazione riferendosi a un aspetto specifico del controllo societario, ma i nodi da sciogliere sono molti, e molteplici le implicazioni di queste definizioni.

Proprio per questo, è necessario definire in modo chiaro e univoco questi concetti, riportando ordine in una disciplina che, stratificandosi, diventa sempre più confusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cassazione. I poteri del socio.

# La mancata fiducia non è giusta causa per revocare il Cda

**IL PRINCIPIO «Licenziamento» illegittimo se gli amministratori non commettono fatti che mettono in dubbio le loro capacità gestionali.**

Federica Caponi È illegittima la revoca degli amministratori di una partecipata disposta per aver rotto il rapporto di fiducia non avendo ottemperato a direttive impartite dal Comune e agli indirizzi formulati dall'assemblea, perché queste carenze non determinano necessariamente inadempienze gestionali nella direzione dell'azienda. Per integrare una giusta causa di revoca del mandato, le condotte che violano il rapporto di fiducia sono di per sé irrilevanti se non sono oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse le capacità gestionali degli amministratori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23381/2013, ha ritenuto sancito la non revocabilità per giusta causa dei membri del cda di una società controllata da un Comune che hanno posto in essere condotte che attestavano chiaramente il venir meno del rapporto di fiducia con l'assemblea dei soci.

Nel caso, un Comune, socio di maggioranza di una spa di igiene ambientale, aveva chiesto la convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca degli amministratori in carica in quanto avevano disatteso, tra l'altro, gli indirizzi approvati dall'assemblea e le direttive del consiglio comunale.

L'assemblea ha deliberato la revoca degli amministratori e uno di questi ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni per l'assenza di giusta causa (articolo 2383, comma 3, del Codice civile).

La società ha evidenziato che gli amministratori avevano adottato condotte in contrasto con quanto deliberato dall'ente socio di maggioranza, facendo venir meno il rapporto di fiducia tra assemblea e l'organo gestionale.

Gli amministratori avevano, tra l'altro, respinto la richiesta presentata da alcuni consiglieri comunali di accedere agli atti della società, non avevano ottemperato a direttive impartite dal Comune socio di maggioranza, avevano proposto due citazioni in giudizio per crediti vantati dalla società ma contestati dall'ente socio, e non avevano presentato la propria situazione reddituale e la relazione semestrale espressamente indicate nell'atto di affidamento del servizio.



La Cassazione ha chiarito che gli amministratori di una partecipata non sono tenuti a derogare alla disciplina dell' accesso agli atti della società o a privilegiare l' interesse del socio pubblico nei rapporti con la società se tali condizioni non sono state previste nello statuto della società.

L' inottemperanza agli obblighi derivanti dal bando di incarico o dalle direttive dell' assemblea non producono automaticamente inadempienze nella gestione della società, se non qualificate come tali dagli strumenti di controllo e gestione approvati dagli enti soci.

I giudici hanno anche spiegato che l' accertamento della giusta causa di revoca non può riguardare l' eventuale logoramento del rapporto di fiducia derivante da comportamenti ostili posti degli amministratori nei confronti della maggioranza che li ha eletti.

Questa valutazione è estranea alla normativa societaria che non riconosce agli amministratori l' obbligo di agire nell' interesse dei singoli soci, ma della società.

Secondo la disciplina civilistica, la revoca può avvenire solo quando i fatti contestati siano oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell' amministratore.

La Cassazione ha così condannato la società pubblica al risarcimento del danno a favore dell' amministratore revocato.

In questo caso, addirittura, il comportamento dell' ente locale potrebbe essere sanzionato anche dalla corte dei conti sotto due aspetti: per la mancata tutela dell' interesse pubblico nell' agire con gli strumenti del diritto societario, e per il danno arrecato alla società derivante dall' obbligo del risarcimento a favore del soggetto revocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Limiti di spesa. Le indicazioni di Corte dei conti Lombardia.

## Turn over, effetti a catena

**IL MECCANISMO** Se l'ente sfora il Patto il blocco delle assunzioni si estende alle in house su cui esercita il controllo analogo.

Gianluca Bertagna Le limitazioni alle spese e alle capacità assunzionali delle società partecipate sono in cerca di parametri certi. La recente deliberazione 447/2013 della Corte dei conti sezione Lombardia offre lo spunto per tirare le somme sulle regole vigenti nelle in house comunali. Se da una parte i paletti sono ormai chiari e definiti per gli enti locali, non mancano dubbi su come le norme restrittive in materia di personale si possano applicare alle società partecipate.

Innanzitutto, in base all'articolo 3-bis della legge 148/2011 (di conversione del DL 138/2011), il divieto di assumere in capo al Comune per il mancato rispetto del Patto o della riduzione delle spese di personale, si sposta automaticamente agli organismi partecipati. Ma come è possibile applicare questo divieto quando, ad esempio, fanno parte della società due enti di cui solo uno non rispetta il patto? I giudici lombardi prospettano una soluzione: a prescindere dalla quota di partecipazione, la differenza la fa il controllo analogo. Solo la situazione dei Comuni soci che esercitano questo controllo si rifletterà sul soggetto partecipato.

Di contro è irrilevante la posizione di un ente che non eserciti un controllo effettivo.

Per quanto riguarda la riduzione delle spese di personale in valore assoluto, la Corte dei conti della Lombardia, rivede le proprie posizioni passate. Infatti, nella deliberazione in esame, si conclude che quando il Comune effettua il calcolo previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge Finanziaria 2007, non deve considerare anche il costo del personale della società partecipata. La norma stessa afferma, infatti, che va inserito esclusivamente la spesa dei dipendenti utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego. Ma c'è di più. Secondo i giudici lombardi, la società partecipata non deve neppure ridurre autonomamente la spesa di personale, in base al comma 557 appena citato. E questo, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte dei conti della Toscana, nella deliberazione 10/2013, nella quale si legge: i limiti alla spesa di personale previsti per gli enti locali si applicano alle società pubbliche in via autonoma e non in forma consolidata con l'ente di appartenenza, nel senso che entrambi devono - distintamente - osservarli.

Contrasti che si accentuano ancor più nell'ambito assunzionale: per la Lombardia vi è un obbligo di rispettare, a livello consolidato e di gruppo municipale, le regole per le assunzioni a tempo



indeterminato e determinato. Per i giudici toscani, la capacità assunzionale deve essere valutata in capo alla società in via autonoma e distinta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Le risposte del Mef a ItaliaOggi Sette su obblighi, titolare effettivo, adeguata verifica.

## Affitti, registrazione vincolata all' ammontare del canone

Qualora le rate di affitto siano pari o superiori ai 15 mila euro il contratto sarà rilevante ai fini della registrazione. Nessun obbligo di trascrizione in archivio per i dati del titolare effettivo, comunicazioni di irregolarità sui contanti in capo a ciascun membro del collegio sindacale. Sono alcune delle questioni risolte dal Mef, a quesiti posti da ItaliaOggi Sette.

Contratti di affitto. La consulenza prestata sulla redazione di contratti di affitto rileva ai fini della registrazione anticiclaggio sulla base dell' ammontare del canone periodico stabilito nel contratto e non sulla base del valore complessivo dello stesso. Ne deriva che la maggior parte dei contratti di affitto con rate mensili non saranno oggetto di registrazione ed adeguata verifica. Mentre potrebbero essere oggetto di registrazione i rari casi di affitto con rate semestrale o annuale, nel caso in cui tali contratti prevedano rate pari o superiori ai 15 mila euro.

La consulenza e assistenza riguardo alla predisposizione e/o stipulazione di un contratto di locazione configura la fattispecie di cui all' art. 12, co.

1, lett. c), n.2 del dlgs 231/07: «gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni». Il professionista è pertanto destinatario di tutti gli obblighi previsti dal dlgs anticiclaggio.

Va precisato però che il valore dell' operazione da registrare è quello del canone periodico concordato che fa scattare l' obbligo solo nell' ipotesi in cui esso sia superiore a 15 mila euro.

Titolare effettivo e adeguata verifica. Molto importanti i chiarimenti in tema di titolare effettivo. In primo luogo viene precisato che i dati dello stesso ad oggi non vadano trascritti in archivio unico ma unicamente riportati nella cartella del cliente.

Il chiarimento già fornito dai tecnici ministeriali in occasione della videoconferenza di ItaliaOggi del 20/4/10 si è reso opportuno in quanto nella circolare della Gdf del 19/3/12 (all. 6) si prevedeva l' obbligo di inserire i dati del titolare effettivo in archivio. Il Mef precisa, che in attesa della emanazione da parte del ministero della giustizia (sentiti gli ordini professionali) delle disposizioni applicative di cui all' art. 38 del dlgs 231/07, i dati del titolare effettivo ineriscono alla procedura di adeguata verifica e non a quella di registrazione. Viene poi evidenziato come tali dati, non possono mai essere acquisiti direttamente dal professionista ma devono, ai sensi dell' art. 21 del dlgs 231/07 sempre essere forniti,

**ANTIRICICLAGGIO**  
Le risposte del Mef a ItaliaOggi Sette su obblighi, titolare effettivo, adeguata verifica

### Affitti, registrazione vincolata all'ammontare del canone

**Roberto Giammusso**

**12** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 12 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**13** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 13 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**14** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 14 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**15** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 15 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**16** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 16 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**17** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 17 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**18** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 18 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**19** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 19 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**20** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 20 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**21** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 21 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**22** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 22 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**23** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 23 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**24** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 24 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**25** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 25 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**ANTIRICICLAGGIO**  
Archivio unico, tre giorni per il cartaceo

**I principali chiarimenti del Mef**

<b>Contenuti di affetto</b>	Stato di registrazione a registrazione solo, in lingua italiana o in lingua straniera o in lingua mista.
<b>Titolare effettivo</b>	I dati relativi al titolare effettivo vanno inseriti nella cartella del cliente ma il professionista non è tenuto a registrarli in archivio.
<b>Inerenti da p.a.</b>	I professionisti non è tenuto ad una identificazione né alla verifica.
<b>Fotocopia del documento</b>	I professionisti più limitati a trasmettere in archivio il documento originale, ma possono comunque allegare una fotocopia non sia possibile acquisire la copia originale.
<b>Prorogazione dell'operazione</b>	All'interno dei 3 giorni l'operazione trascorrendo in silenzio, così come per i professionisti di categoria di alta formazione.
<b>Collegi sindacati</b>	Sia gli obblighi di adeguata verifica che quelli di comunicazione di irregolarità sui contanti sono in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

**1** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 1 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**2** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 2 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**3** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 3 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**4** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 4 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**5** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 5 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**6** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 6 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**7** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 7 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**8** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 8 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**9** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 9 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**10** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 10 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**11** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 11 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**12** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 12 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**13** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 13 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**14** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 14 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**15** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 15 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**16** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 16 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**17** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 17 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**18** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 18 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**19** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 19 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**20** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 20 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**21** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 21 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**22** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 22 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**23** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 23 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**24** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 24 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

**25** Per la risposta, vedere la circolare del Mef del 19/3/12, all. 6, e il paragrafo 25 della Circolare del Mef del 19/3/12, all. 6.

allo stesso, dal cliente, il quale, quindi, si assumerà a riguardo le specifiche responsabilità di eventuali dati fuorvianti.

Di rilievo, inoltre, anche il chiarimento in merito alla situazione in cui in una società vi siano più soci con partecipazione di oltre il 25%, ma uno di essi detenga azioni o quote che gli diano di fatto la maggioranza della società. In questi casi, secondo il Mef (in assonanza con l'adeguata verifica posta in essere dalle banche e in dissonanza con quanto previsto sia da Assirevi nel documento di ricerca n. 147 che dal Cndcec nelle proprie linee guida) si prevede l'obbligo di identificare quale titolare effettivo anche il socio di minoranza che detenga oltre il 25% del capitale sociale.

Nei casi dubbi, secondo il Mef anche i professionisti possono far riferimento alle istruzioni sulla adeguata verifica della clientela, adottate da Banca d'Italia lo scorso 3 aprile 2013, operative dal prossimo 1° gennaio 2014. Infine, nel caso in cui il titolare effettivo individuato dal cliente risulti una persona politicamente esposta si ritiene che l'adeguata verifica rafforzata riguardi non solo il titolare effettivo, ma anche il cliente.

Adeguata verifica non richiesta negli incarichi da enti pubblici. Qualora l'incarico professionale provenga da un ente pubblico (provincia, comune ecc.) il professionista non è tenuto né a obblighi di identificazione né di verifica.

Nel caso di specie, infatti, ritiene il Mef che si rientri nei casi di rapporto con un «Ufficio della pubblica amministrazione» di cui all'art. 25, comma 3 del decreto antiriciclaggio, rapporti che esonerano il professionista dai citati adempimenti antiriciclaggio nei confronti del cliente che in questo caso è l'amministrazione.

Altro tema, sempre molto dibattuto nelle assise professionali, riguarda l'obbligo o meno di fotocopiare il documento identificativo del cliente. Sul tema viene definitivamente chiarito che, ai sensi dell'art.

36, comma 1 del dlgs 231/07 devono essere conservati «la copia o i riferimenti dei documenti richiesti», intendendo che la disposizione consente di acquisire gli estremi qualora non sia possibile acquisire la copia del documento ai fini delle registrazioni in archivio unico, ed ai fini della adeguata verifica, inserendo in archivio o nel fascicolo del cliente gli estremi dei documenti. Sul punto ricordiamo che l'interpretazione ministeriale

è in linea con il provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Archivio unico: i tre giorni per la consegna limitati al cartaceo. Confermate invece dal Mef le interpretazioni professionali e di prassi in tema di archivio unico. La più importante (peraltro in linea con le istruzioni operative della Gdf), risulta quella secondo cui solo i titolari degli archivi cartacei possono legittimamente profittare dei tre giorni di tempo dalla richiesta degli organi ispettivi. Tale possibilità non vale per gli archivi informatici stante la garanzia di informazioni immediate proprie di quest'ultimo mezzo. Sempre in tema di archivio unico, viene altresì confermata la risposta fornita nel 2010 (si veda ItaliaOggi del 21 Maggio) cioè la necessità di trasferimento dei dati nel caso di cambio a

rchivio, a fronte di prestazioni in itinere alla data del trasferimento. In altri termini, nel caso di tenuta di contabilità, incarichi di revisione legale, ecc. in itinere alla data del cambio archivio, tutti i dati relativi al cliente dovranno essere trasferiti nel nuovo archivio, mentre detto trasferimento non è richiesto nel caso in cui alla data del trasferimento archivi la prestazione abbia già avuto una completa esecuzione

e (es. liquidazione della società, trasferimento quote societarie ecc.). Infine, si chiarisce definitivamente che gli ex praticanti operativi negli studi con partita Iva individuale, ma che operano su clientela dell'ex tutor non sono tenuti ad assolvere individualmente gli obblighi ant

iriciclaggio, essendo il Tutor stesso a gestire il rapporto col cliente. Stipendi in contanti solo a seguito di accordo scritto. Di norma, non è ammissibile pagare in più tranches, per contanti, salari e stipendi a meno che tale modalità di pagamento non risulti da un contratto scritto fra le parti (in senso un po' più permissivo la circolare n. 1/2012 del centro studi consulenti del lavoro che fa salvi i rapporti in essere al 2011 soprattutto in ambito edile, agricoltura e lavoro domestico, settori in cui gli acconti settimanali in contanti risultano abi

tuali richiedendo la forma scritta solo per i nuovi rapporti di lavoro). A riguardo, sarebbe tuttavia opportuno secondo il Mef, che tali «modus operandi» rilevino anche da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva

in modo che le procedure rappresentino modalità tipiche di adempimento. Passando alla tempistica minima fra le diverse rate, il Mef evidenzia come nei frazionamenti

al di sotto dei sette giorni, l'unitarietà della operazione si presume. Nelle situazioni in cui, invece i singoli pagamenti eccedessero l'

anzidetta soglia temporale, la situazione andrà vagliata caso per caso. In altri termini, gli accordi scritti fra le parti (antecedenti al pagamento dilazionato e quindi che rechino una data certa) limitano il rischio di vedere addebitato alle parti l'indebito frazionamento. Tale logica varrà anche nella distribuzione dei dividendi societari (pare, quindi, superato l'ostacolo alla distribuzione frazionata dei dividendi evidenziato dal Mef nel 2008 nelle risposte fornite al Cndcec) e nei finanziamenti fra soci e società.

Ovviamente in tutte le situazioni relative ai rapporti fra soci e società non dovranno ravvedersi

i tentativi elusivi alle disposizioni di cui all'art. 49 del dlgs 231/07. Resta fermo che le risposte fornite da Mef, Gdf e Uif non possono ritenersi sostitutive di note, circolari e pareri emessi dalle autorità finanziarie e potranno essere seguiti da prese di posizione a carattere ufficiale.

*Pagine a cura Luciano De Angelis*

# Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Aumento al 22% dell' aliquota Iva. Arrivano i chiarimenti operativi dell' agenzia. (Circolare dell' Agenzia delle entrate n. 32/E del 5 novembre 2013) La **pubblica amministrazione** è esclusa dallo spesometro per il 2012 e il 2013. (Provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 5 novembre 2013) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 e comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.600 Il cui pagamento sia stato effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Proroga al 31/1/2014. (Provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 7/11/2013) Versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell' articolo 36 bis del dpr 600/1973. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 73/E del 25 novembre 2013) Chiarimenti in materia di versamento e compensazione dell' imposta sul valore dei contratti assicurativi. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 74/E del 6 novembre 2013) Immobili situati nel regno unito. Chiarimenti in merito alla base imponibile dell' imposta sul valore degli immobili all' estero. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n.

75/E del 6/11/2013) Risparmio gestito. L' imposta di bollo dovuta sugli estratti conto e sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n.

76/E del 6/11/ 2013) Non sono previste modifiche all' attuale regolamentazione dell' utilizzo del contante. (Comunicato stampa del ministero dell' economia e delle finanze del 31 ottobre 2013)

**ITALIA OGGI 7** **FISCO** Lunedì 11 Novembre 2013 11

## Operazioni a effetto ridotto

**L'orientamento della prassi nazionale.** Con l'emanazione, l'amministrazione finanziaria si è espressa più volte. Nella circolare n. 25/1973, in relazione alla condizione posta dall'art. 18-bis l, comma 2 dell'art. 15, comma 4) al fine dell'esclusione dal calcolo del pre-tax della operazione aspetti di cui ai nn. da 1) a 9) dell'art. 10 (e cioè che tali operazioni non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa) è stato precisato «allo spirito della norma, che la sussistenza di detta condizione si verifica allorché le operazioni siano effettivamente dal soggetto in non modo da considerarsi come svolte nell'esercizio dell'attività normalmente esercitata, ma quando le operazioni suddette si svolgono nell'ambito di attività occasionali e accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa». La circolare individua dunque nella «strumentalità» una vera e propria «condizione di esclusione» dei proventi assenti indicati nel comma 2 dell'art.

19-bis. Su queste basi, nella risoluzione 26 aprile 1980, n. 58104, è stato poi chiarito che le operazioni di finanziamento poste in essere abitualmente da un'impresa, nonostante l'attività di manifattura svolta nei confronti dei rivenditori costituiti la propria rete commerciale, devono ritenersi estranee all'attività propria dell'impresa e dunque, irrilevanti ai fini del pre-tax.

Anche la circolare n. 7/1987, data conto dai dubbi «emersi in ordine al criterio della strumentalità individuale nelle predette circolari 25, quale suo ampiezza di applicazione alle operazioni finanziarie non rientranti nell'attività propria dell'impresa, al riguardo prospettandosi una interpretazione restrittiva secondo cui le operazioni finanziarie di carattere strumentale poste in essere da imprese manifatturiere non costituirebbero attività proprie solo se meramente occasionali», ha confermato l'orientamento. La circolare spiega che «la nozione di attività propria, specie per

le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, inteso cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa associata, e sotto tale aspetto prelettiva sul mercato, quindi nota ai terzi». Aggiunge, quindi, che «...specie per le operazioni normalmente intese di natura finanziaria... deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedono l'effettuazione non come oggetto proprio della società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propria della stessa, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell'attività estrinseca esercitata in quanto a supporto di detta attività o tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima e sotto tale profilo non può dar luogo rilievo alla loro frequenza o alla loro entità».

Senza discostarsi da quanto

indiretto la risoluzione n. 305 del 31 luglio 2006, secondo cui le operazioni di finanziamento delle società del gruppo, evitate in via abituale da un'impresa industriale, non possono considerarsi accessorie all'attività principale, ma configurano l'esercizio di una distinta attività e i proventi assenti concorrono alla determinazione del pre-tax.

Il quesito era stato posto da una società industriale che, intendendo procedere alla comunicazione di elementi ai fini dell'iva, aveva chiesto di sapere se i corrispettivi di tali finanziamenti rientravano nel calcolo del pre-tax di detrazione. La considerazione è che le operazioni di finanziamento sarebbero effettuate con un limitato impiego di lavoro, di beni o di servizi, in quanto verrebbero giudizialmente perfezionate con scatchel di corrispondenza, la società ricevatrice che la risposta dovesse essere negativa, anche alla luce della citata sentenza della corte di giustizia.

Nella risposta, l'amministrazione, dopo avere sottolineato che, secondo la sentenza, la comunicazione di proventi a titolo oneroso da parte della holding alla società partecipante costituisce attività economica rientrante nella sfera dell'iva, espone in merito di esclusione, sempre che, secondo la sentenza della corte di cassazione n. 11058 del 21 dicembre 2001, si configuri nel pre-tax non solo gli atti che tipicamente esprimono i rapporti tra i contraenti, ma anche quelli ulteriori che configurano strumenti accessori non meramente occasionali. In per il conseguimento del fine perseguito, mentre non esclude tutte le attività che, pur se svolte nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento del rapporto. Chiarimento in merito alla base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili all'estero. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 75/E del 6/11/2013)

**IMPOSTA DI BOLLO**  
Riguardo gettito l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto e sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 76/E del 6/11/2013)

### Altre notizie di rilevante interesse

**IRRACIABILITÀ DEL DENARO CONTANTE**  
Non sono previste modifiche all'attuale regolamentazione dell'utilizzo del contante. (Comunicato stampa del ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2013)

**LA VENDITA (LEGGERE) È DISPONIBILE SU WWW.FISCOVIVA.IT**

### FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

**Iva**  
Aumento al 22% dell'aliquota Iva. Arrivano i chiarimenti operativi dell'agenzia. (Circolare dell' Agenzia delle entrate n. 32/E del 5 novembre 2013)

**Altre imposte e tasse**  
Chiarimenti in materia di versamento e compensazione dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 74/E del 6 novembre 2013)

**IMPOSTE**  
Immobili situati nel regno unito. Chiarimenti in merito alla base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili all'estero. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 75/E del 6/11/2013)

**IMPOSTA DI BOLLO**  
Riguardo gettito l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto e sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 76/E del 6/11/2013)

**Altre notizie di rilevante interesse**  
IRRACIABILITÀ DEL DENARO CONTANTE  
Non sono previste modifiche all'attuale regolamentazione dell'utilizzo del contante. (Comunicato stampa del ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2013)

**Riscossione**  
COOGI TRIBUTI  
Versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 73/E del 25 novembre 2013)

**IMPOSTE**  
Immobili situati nel regno unito. Chiarimenti in merito alla base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili all'estero. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 75/E del 6/11/2013)

**IMPOSTA DI BOLLO**  
Riguardo gettito l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto e sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato. (Risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 76/E del 6/11/2013)

**Altre notizie di rilevante interesse**  
IRRACIABILITÀ DEL DENARO CONTANTE  
Non sono previste modifiche all'attuale regolamentazione dell'utilizzo del contante. (Comunicato stampa del ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2013)

Le agevolazioni Ici valgono sui 5 anni precedenti.

## Bonus retroattivo

Le variazioni catastali e le annotazioni di ruralità richieste dai titolari di fabbricati rurali hanno effetto retroattivo per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le relative domande.

Lo prevede l' articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013, in sede di conversione nella legge 124/2013. L' efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all' anno d' imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.

In base all' articolo 2, comma 5-ter, del dl 102 le domande di variazione catastale, disciplinate dall' articolo 7, comma 2-bis, del dl 70/2011, e l' inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate.

Quindi non c' è più alcun dubbio, come è accaduto in passato, sulla valenza retroattiva delle istanze. L' efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all' anno d' imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.

E secondo l' **Anci** Emilia-Romagna, come evidenziato in una nota del 29 ottobre scorso, la disposizione di interpretazione autentica «non solo produce effetti sulle domande di rimborso già presentate dai contribuenti e sul contenzioso pendente, ma offre anche la possibilità di presentare istanze di rimborso da parte di quei contribuenti che possedendo un fabbricato non accatastato in categoria rurale si sono adeguati alle pronunce della Corte di cassazione, pagando regolarmente l' Ici».

Va ricordato che l' Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici per i fabbricati rurali. Possono infatti mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l' annotazione negli atti catastali della ruralità, e per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10.

La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha stabilito, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l' annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l' Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall' articolo 13 del dl Salva Italia (201/2011). Domande e autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di

**12** Lunedì 11 Novembre 2013

**FISCO**

**Le agevolazioni Ici valgono sui 5 anni precedenti**

**Bonus retroattivo**

**Per le variazioni catastali rurali**

**SCADENZARIO DI DICEMBRE 2013**

SCADENZA	TITOLOGIA
2 Lunedì	CEDOLARE SOCCA Versamento imposta sostitutiva
2 Lunedì	COMUNICAZIONE Comunicazione mensile intermediari finanziari
2 Lunedì	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Versamento imposta sulle assicurazioni
2 Lunedì	IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento imposta sostitutiva imposta sostitutiva IRPEF-IRAP-IVA
2 Lunedì	IMU-IRAP Versamento Modello Unico PF e SP
2 Lunedì	MODELLO UNICO SC Versamento Imposte dichiarazioni dei redditi soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare
2 Lunedì	MODELLO UNICO SC Presentazione Modello Unico SC
16 Lunedì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (ENI PUBBLICO) Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Salvo
16 Lunedì	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF (ENI PUBBLICO) Versamento Addizionale Regionale IRPEF
16 Lunedì	CASSA PREVIDENZIALE Versamento Cassa previdenziale e stabilimento dei Dottori Commercialisti
16 Lunedì	CASSA DI PREVIDENZA Denuncia e versamento Contributi INPS
16 Lunedì	IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento imposta sostitutiva interessi, premi e altri frutti e sostituzioni
16 Lunedì	IMU Versamento IMU
16 Lunedì	INPS GESTIONE DIPENDENTI Versamento contributi inaspriti e pensionabili
16 Lunedì	INPS GESTIONE SEPARATA Versamento contributi gestione separata
16 Lunedì	IRAP (ENI PUBBLICO) Versamento IRAP - Accanto mensile
16 Lunedì	IVA (ENI PUBBLICO) Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Lunedì	MODELLO UNICO SC Versamento Imposte Dichiarazioni dei redditi (Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare)
16 Lunedì	MODELLO UNICO PF Versamento - enefi
20 Venerdì	ENIRALS Versamento imposta sulle assicurazioni
27 Venerdì	ENIRALS Denuncia conosciuta mensile unitaria
30 Lunedì	PRELUI Prelievi esterne unico rapporto di intercalamento
31 Martedì	CAPITAL GAIN Opzione prelumi amministrato
31 Martedì	CASSE DI PREVIDENZA Versamento Contributi assicurativi e previdenziali - INPS Cassa
31 Martedì	COMUNICAZIONE Comunicazione mensile intermediari finanziari
31 Martedì	CONTABILITÀ Scelta cartacei/Finanziari tributari
31 Martedì	IMPOSTA DI BOLLO Versamento mensile
31 Martedì	INPS Presentazione telematica Modello UnicoEmens
31 Martedì	MODELLO UNICO SC Versamento Imposte dichiarazioni dei redditi (Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare)
31 Martedì	MODELLO UNICO SC Presentazione Modello Unico SC
31 Martedì	PAGHE Libro unico del lavoro
31 Martedì	STUDI DI SETTORE Studi di settore (presentazione istanze di non congruità)

Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet [www.italiaoggi.it/scadenziario](http://www.italiaoggi.it/scadenziario)

ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all' ufficio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre 2012, al fine di ottenere l' esenzione anche per gli anni pregressi.

L' eventuale diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie. Infatti, nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l' Agenzia è tenuta a notificare un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità. Dagli atti catastali devono risultare anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei vantaggi fiscali. Anche secondo il dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia (circolare 3/2012) la classificazione catastale non è più decisiva.

Tuttavia, con l' introduzione dell' Imu sono cambiate le regole sulle agevolazioni.

Gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale sono soggetti al pagamento della nuova imposta municipale con applicazione dell' aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati a prima casa.

Mentre per quelli strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stata concessa la sospensione del pagamento dell' acconto di giugno (dl 54/2013) e, successivamente, è stata disposta l' abolizione della prima rata dall' articolo 1 del dl sull' imposizione immobiliare e la finanza **locale** (102/2013). A tutt' oggi viene confermata l' esenzione solo per i fabbricati strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indicati in un elenco predisposto dall' Istat.

© Riproduzione riservata.

*Sergio Trovato*

# I criteri saranno stabiliti dal Ministero dell' interno

Se come visto è chiara la ratio che ha ispirato la norma, non altrettanto può dirsi circa i professionisti a cui si rivolge. Tanto per iniziare la norma fissa il momento di efficacia della disposizione al primo rinnovo dell' organo interno di controllo che cade dopo l' entrata in vigore del decreto legge lasciando così intendere che oggetto della nomina per estrazione siano i componenti dell' organo di controllo interno: collegio sindacale nelle società di capitale e collegio dei revisori nelle aziende speciali.

Scorrendo le successive previsioni del decreto legge scopriamo, però, che destinatari della norma sono i revisori dei conti di indicazione pubblica i quali, tra l' altro, devono possedere i requisiti previsti dall' art. 2397, comma 2 del c.c.

che disciplina i requisiti dei componenti del collegio sindacale. Si ricorda, al riguardo, che i soggetti appartenenti alle categorie di cui all' art. 2397 c.c. (composizione del collegio sindacale) sono: almeno un componente effettivo e uno supplente scelti tra i revisori legali e i restanti membri fra gli iscritti negli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche. La questione non è di poco conto se si considera che esiste una differenza sostanziale tra organo di controllo che cade dopo l' entrata in vigore del decreto legge lasciando così intendere che oggetto della nomina per estrazione siano i componenti dell' organo di controllo interno: collegio sindacale nelle società di capitale e collegio dei revisori nelle aziende speciali.

Scorrendo le successive previsioni del decreto legge scopriamo, però, che destinatari della norma sono i revisori dei conti di indicazione pubblica i quali, tra l' altro, devono possedere i requisiti previsti dall' art. 2397, comma 2 del c.c. che disciplina i requisiti dei componenti del collegio sindacale. Si ricorda, al riguardo, che i soggetti appartenenti alle categorie di cui all' art. 2397 c.c. (composizione del collegio sindacale) sono: almeno un componente effettivo e uno supplente scelti tra i revisori legali e i restanti membri fra gli iscritti negli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche. La questione non è di poco conto se si considera che esiste una differenza sostanziale tra organo di controllo che cade dopo l' entrata in vigore del decreto legge lasciando così intendere che oggetto della nomina per estrazione siano i componenti dell' organo di controllo interno: collegio sindacale nelle società di capitale e collegio dei revisori nelle aziende speciali.

Quello che non è dato comprendere con chiarezza dalla lettura della norma è se l' estrazione si renderà

14 Lunedì 11 Novembre 2013 **IMPRESA** ItaliaOggi7

Gli effetti dell'estensione del meccanismo del sorteggio. Escluse le partecipate dalle regioni

## Parte la lotteria dei revisori

### Nomina a estrazione per le controllate degli enti locali

Per chi scatta l'obbligo

COMUNI	PROVINCE	COMUNITA' MONTANE	UNIONI DI COMUNI
MAGGIORANZA QUOTE D'AZIONI NON QUOTATE EX ART. 2359, C. 1 N. 1, C.C.			
SRL	SRL	AZIENDE SPECIALI	

La società controllata dagli enti locali deve ricorrere al meccanismo dell'estrazione nel candidato «scelta Salvo Basso» che estende il meccanismo già sperimentato per la nomina dei revisori degli enti locali alle società da questi controllate. La norma di riferimento è il comma 19 dell'art. 2 del d.l. 10 ottobre 2011, n. 136.

La ratio della norma, evidentemente, è quella di garantire maggiore imparzialità ed indipendenza anche nel controllo dei conti e della gestione delle società controllate dagli enti locali, sottraendone la nomina dei revisori agli organi politici. È noto che le società controllate da enti locali sono da tempo oggetto di profonda riforma e di estensione di norme di coordinamento della finanza pubblica. L'assegnazione ai revisori delle missioni, alla norma del patto di stabilità, l'assunzione dei redditi contabili delle partite tributarie non gli enti partecipanti sono chiare eredità di come si voglia dare un colpo di vite nella gestione di società che spesso hanno costituito un vincolo per aggirare norme vincolanti per gli enti partecipanti governati.

In capo a questi organi debb' essere lasciato. È in questa direzione che va la norma che introduce l'estrazione dei revisori.

L'ambito soggettivo. Le disposizioni in materia si applicano alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente da enti locali ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del c.c. o alle aziende speciali. Il comma 19 dell'art. 2 del d.l. 10 ottobre 2011, n. 136, dunque, un percorso molto preciso, all'ambito applicativo della norma: le società oggetto della modifica normativa sono quelle in cui gli enti locali (comuni, province, unioni di comuni, comunità montane e bandiere, città metropolitane) detengono la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le aziende speciali. Dal tenore letterale della norma sono, quindi, escluse le società partecipate dalle regioni dello Stato e quelle nella quali l'ente locale non dispone della maggioranza dei voti previsti per l'assemblea ordinaria. Il governo si è registrato che rientrano nel perimetro applicativo non solo le società.

La norma sembra potersi estendere a quanto accade per gli enti locali. Dal tenore letterale della norma sembra potersi estendere il regolamento dell'art. 114 del Vuol.

Si tratta di enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. Strutturalmente si collegano alla previsione in

esame le società partecipate dagli enti locali in via retrospettiva ma che al momento dell'art. 2443 c.c., sono titolari di un diritto statutario di nomina di componenti del collegio sindacale.

Decorrenza della nuova norma. Gli enti locali devono prendere l'applicazione della nuova norma a partire dal primo rinnovo dell'organo di controllo interno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 136 in via ordinaria, quindi, per le società di capitale, la prima applicazione del nuovo meccanismo di nomina dovrebbe avvenire con l'approvazione del bilancio del 2013, laddove a tale data scade il mandato dell'organo di controllo. Tuttavia, nel caso della azienda speciale, non sempre la scadenza dell'organo di revisione è collegata alla scadenza del bilancio. È quanto accade per gli enti locali.

Dal tenore letterale della norma sembra potersi estendere a quanto accade per gli enti locali. Dal tenore letterale della norma sembra potersi estendere il regolamento dell'art. 114 del Vuol.

Si tratta di enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. Strutturalmente si collegano alla previsione in

esame le società partecipate dagli enti locali in via retrospettiva ma che al momento dell'art. 2443 c.c., sono titolari di un diritto statutario di nomina di componenti del collegio sindacale.

Decorrenza della nuova norma. Gli enti locali devono prendere l'applicazione della nuova norma a partire dal primo rinnovo dell'organo di controllo interno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 136 in via ordinaria, quindi, per le società di capitale, la prima applicazione del nuovo meccanismo di nomina dovrebbe avvenire con l'approvazione del bilancio del 2013, laddove a tale data scade il mandato dell'organo di controllo. Tuttavia, nel caso della azienda speciale, non sempre la scadenza dell'organo di revisione è collegata alla scadenza del bilancio. È quanto accade per gli enti locali.

Dal tenore letterale della norma sembra potersi estendere a quanto accade per gli enti locali. Dal tenore letterale della norma sembra potersi estendere il regolamento dell'art. 114 del Vuol.

Si tratta di enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. Strutturalmente si collegano alla previsione in

### I criteri saranno stabiliti dal Ministero dell'interno

Se come visto è chiara la ratio che ha ispirato la norma, non altrettanto può dirsi circa i professionisti a cui si rivolge. Tanto per iniziare la norma fissa il momento di efficacia della disposizione al primo rinnovo dell' organo interno di controllo che cade dopo l' entrata in vigore del decreto legge lasciando così intendere che oggetto della nomina per estrazione siano i componenti dell' organo di controllo interno: collegio sindacale nelle società di capitale e collegio dei revisori nelle aziende speciali.

applicabile nei confronti dei soli soggetti incaricati della revisione o se la stessa si estenda anche al caso del sindaco unico o dei componenti del collegio sindacale non incaricati della revisione legale.

L'auspicio è che in sede di conversione del decreto si chiarisca con esattezza quale sia il campo di applicazione: collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, collegio sindacale e revisore/società di revisione e per le sole srl, sindaco unico con incarico della revisione legale, sindaco unico e revisore/società di revisione, solo revisore/società di revisione .

Altro passaggio da chiarire è come si coordina la nomina per estrazione del revisore con quanto previsto dall' art. 13, comma 1, del dlgs 39/2010 che pone in capo all' organo di controllo la formulazione di una proposta motivata all' assemblea dei soci per il conferimento dell' incarico di revisione.

I criteri dell' estrazione. I criteri per l' inserimento degli interessati nell' elenco da cui estrarre i futuri revisori delle società controllate dagli enti locali e delle aziende speciali, saranno fissati con decreto del Ministero dell' interno da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il decreto attuativo dovrà tener conto di una necessaria proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi, nonché di tutti gli altri principi stabiliti dall' art.

16, comma 25 del dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011 per i revisori degli enti locali: anzianità di iscrizione, richiesta preventiva di iscrizione nell' elenco, possesso di specifiche qualificazioni professionali.

Gli effetti dell' estensione del meccanismo del sorteggio. Escluse le partecipate dalle regioni.

## Parte la lotteria dei revisori

Le società controllate dagli **enti locali** devono ricorrere al meccanismo dell' estrazione per la nomina dei revisori. È questa la novità contenuta nel cosiddetto «decreto Salva Roma» che estende il meccanismo già sperimentato per la nomina dei revisori degli **enti locali** alle società da questi controllate. La norma di riferimento è il comma 18 dell' art. 1 del dl 31 ottobre 2013, n. 126.

La ratio della norma, evidentemente, è quella di garantire maggiore imparzialità ed indipendenza anche nel controllo dei conti e della gestione delle società controllate dagli **enti locali**, sottraendo la nomina dei controllori agli organi politici. È noto che le società controllate da **enti locali** sono da tempo oggetto di profonde riforme e di estensione di norme di coordinamento della finanza pubblica tipiche degli **enti partecipanti**. L' assoggettamento ai vincoli sulle assunzioni, alle norme del **patto di stabilità**, l' asseverazione dei saldi contabili delle partite intrattenute con gli **enti partecipanti** sono chiare evidenze di come si voglia dare un «giro di vite» nella gestione di società che spesso hanno costituito un veicolo per aggirare norme vincolanti per gli **enti partecipanti** generando in capo a questi enormi debiti fuori bilancio. È in questa direzione che va la norma che introduce l' estrazione dei revisori.

L' ambito soggettivo.

Le disposizioni in esame si applicano alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente da **enti locali** ai sensi dell' art.

2359, comma 1, del c.c. e alle aziende speciali. Il comma 18 dell' art. 1 del dl 126 disegna, dunque, un perimetro molto preciso all' ambito applicativo della norma: le società oggetto della modifica normativa sono quelle in cui gli **enti locali** (comuni, province, unioni di comuni, comunità montane e isolate, città metropolitane) detengono la maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria e le aziende speciali.

Dal tenore letterale della norma sono, quindi, escluse le società partecipate dalle regioni o dallo Stato e quelle nelle quali l' **ente locale** non disponga della maggioranza dei voti prevista per l' assemblea ordinaria. Di converso c' è da registrare che rientrano nel perimetro applicativo non solo le cosiddette società «in house providing», detenute al 100% dagli **enti locali**, ma anche quelle «miste» che vedono la

14 Lunedì 11 Novembre 2013 **IMPRESA** Italia Oggi 7

Gli effetti dell'estensione del meccanismo del sorteggio. Escluse le partecipate dalle regioni

## Parte la lotteria dei revisori

### Nomina a estrazione per le controllate degli enti locali

**Per chi scatta l'obbligo**

**Comuni** **Province** **Comunità Montane** **Unioni di Comuni**

**Maggioranza quote o azioni non quotate ex art. 2359, c. 1 n. 1, c.c.**

**SRL** **Aziende Speciali**

**Per chi scatta l'obbligo**

Le società controllate dagli enti locali devono ricorrere al meccanismo dell'estrazione per la nomina dei revisori. È questa la novità contenuta nel cosiddetto «decreto Salva Roma» che estende il meccanismo già sperimentato per la nomina dei revisori degli enti locali alle società da questi controllate. La norma di riferimento è il comma 18 dell'art. 1 del dl 31 ottobre 2013, n. 126.

La ratio della norma, evidentemente, è quella di garantire maggiore imparzialità ed indipendenza anche nel controllo dei conti e della gestione delle società controllate dagli enti locali, sottraendo la nomina dei controllori agli organi politici. È noto che le società controllate da enti locali sono da tempo oggetto di profonde riforme e di estensione di norme di coordinamento della finanza pubblica tipiche degli enti partecipanti. L'assoggettamento ai vincoli sulla assunzione, alle norme del patto di stabilità, l'asseverazione dei saldi contabili delle partite intrattenute con gli enti partecipanti sono chiare evidenze di come si voglia dare un giro di vite nella gestione di società che spesso hanno costituito un veicolo per aggirare norme vincolanti per gli enti partecipanti generando in capo a questi enormi debiti fuori bilancio. È in questa direzione che va la norma che introduce l'estrazione dei revisori.

**L'ambito soggettivo.** Le disposizioni in esame si applicano alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente da enti locali ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del c.c. e alle aziende speciali. Il comma 18 dell'art. 1 del dl 126 disegna, dunque, un perimetro molto preciso all'ambito applicativo della norma: le società oggetto della modifica normativa sono quelle in cui gli enti locali (comuni, province, comunità montane e isolate, città metropolitane) detengono la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le aziende speciali. Di converso c'è da registrare che rientrano nel perimetro applicativo non solo le cosiddette società «in house providing», detenute al 100% dagli enti locali, ma anche quelle «miste» che vedono la

**Decorrenza della nuova norma.** Gli enti locali devono prendere l'applicazione della nuova norma a partire dal primo rinnovo dell'incarico di controllo interno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 126. In via ordinaria, quindi, per le società di capitale, la prima applicazione del nuovo meccanismo di nomina dovrebbe avvenire con l'approvazione del bilancio di controllo 2013. Tuttavia a tale data scade il mandato dell'organo di controllo. Tuttavia è il caso della azienda speciale dove non sempre la scadenza dell'organo di nomina è collegata alla scadenza del bilancio (in analogia a quanto accade per gli enti locali).

Dal tenore letterale della norma sembra potersi evincere che eventuali dimissioni o rinunce di incarico compiute dall'organo di controllo non fanno scattare la nuova modalità di selezione. In ogni caso occorre attendere il decreto attuato da parte del Ministero dell'Interno che fisserà le modalità con cui dovranno avanzare le iscrizioni negli appositi elenchi e i sorteggi conseguenti.

**Altre società partecipate dagli enti locali in via straordinaria ma ai sensi dell'art. 2448 c.c., sono titolari di un diritto statutario di nomina di componenti del collegio sindacale.**

**Decorrenza della nuova norma.** Gli enti locali devono prendere l'applicazione della nuova norma a partire dal primo rinnovo dell'incarico di controllo interno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 126. In via ordinaria, quindi, per le società di capitale, la prima applicazione del nuovo meccanismo di nomina dovrebbe avvenire con l'approvazione del bilancio di controllo 2013. Tuttavia a tale data scade il mandato dell'organo di controllo. Tuttavia è il caso della azienda speciale dove non sempre la scadenza dell'organo di nomina è collegata alla scadenza del bilancio (in analogia a quanto accade per gli enti locali).

Dal tenore letterale della norma sembra potersi evincere che eventuali dimissioni o rinunce di incarico compiute dall'organo di controllo non fanno scattare la nuova modalità di selezione. In ogni caso occorre attendere il decreto attuato da parte del Ministero dell'Interno che fisserà le modalità con cui dovranno avanzare le iscrizioni negli appositi elenchi e i sorteggi conseguenti.

**Altre società partecipate dagli enti locali in via straordinaria ma ai sensi dell'art. 2448 c.c., sono titolari di un diritto statutario di nomina di componenti del collegio sindacale.**

### Criteria saranno stabiliti dal Ministero dell'Interno

Se non viene chiara la metà che ha ispirato la norma, non altrettanto può dirsi circa i professionisti a cui si rivolge. Tanto per intanto la norma fissa il momento di efficacia della disposizione al primo rinnovo dell'organo interno di controllo che cade dopo l'entrata in vigore del decreto legge lasciando non intendersi che oggetto della nomina per estrazione siano i componenti dell'organo di controllo interno: collegio sindacale nelle società di capitale e collegio dei revisori nelle aziende speciali. Siccome le succedute previsioni del decreto legge assegnano, però, che destinatari della norma sono i revisori dei conti di indagine pubblica i quali, tra l'altro, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 del c.c. che disciplina l'iscrizione nei componenti del collegio sindacale. Si rileva, al riguardo, che i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397 c.c. (compilazione del collegio sindacale) sono: almeno un componente effettivo e uno aggiunto scelti tra i revisori legali e i revisori membri fra gli iscritti negli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulti del lavoro e fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche. La questione non è di poco conto se si considera che esiste una differenza sostanziale tra organi di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) deve corrispondere ai doveri di cui all'art. 2405 c.c., ossia: vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto, sui rischi, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento. Il sindaco, proprio perché organo societario di controllo, ha il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea (funzione partecipativa importante nell'ambito delle società a partecipazione pubblica ai fini del controllo contestuale alla gestione) e sono dotati, altresì, di poteri di impulso e in alcuni casi esecutivi nei confronti degli amministratori. Il revisore legale dei conti o la società di revisione non sono, invece, organi societari ma prestatori di servizi chiamati ad esprimere un giudizio sul bilancio previa applicazione degli statuti principi di revisione. La loro attività deve essere ispirata a quanto previsto dal dlgs 380/2010 (Titoio unico sulla revisione). Poiché ad essere oggetto di controllo è il bilancio unico di una o al collegio sindacale venga affidata anche la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel registro dei revisori. Quelle che non è data comprensione con chiarezza dalla lettura della norma è se l'iscrizione ai registri applicabile nei confronti dei suddetti incaricati della revisione o se la stessa si estende anche al caso del sindaco unico o del componente del collegio sindacale incaricati della revisione legale. L'esplicito è che le norme di conversione del decreto si chiariscano con certezza quale sia il campo di applicazione: collegio sindacale o sindaco unico nella revisione legale, collegio sindacale e revisore unico nella revisione o per lo solo nel sindaco unico con incarico della revisione legale, sindaco unico e revisore/società di revisione, solo revisore/società di revisione.

partecipazione di partner privati dove però l' **ente locale** detenga la maggioranza del capitale. Rientrano altresì nella ambito applicativo le aziende speciali regolamentate dall' art. 114 del Tuel.

Si tratta di **enti** strumentali dell' **ente locale** dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. Stranamente esulano dalla previsione in esame le società partecipate dagli **enti locali** in via minoritaria ma, che ai sensi dell' art. 2449 c.c., sono titolari di un diritto statutario di nomina di componenti del collegio sindacale.

Decorrenza della nuova norma. Gli **enti locali** devono procedere all' applicazione delle nuove norme a partire dal primo rinnovo dell' organo di controllo interno successivo all' entrata in vigore del decreto legge 126. In via ordinaria, quindi, per le società di capitale, le prime applicazioni del nuovo meccanismo di nomina dovrebbero avverarsi con l' approvazione del bilancio 2013, laddove a tale data scada il mandato dell' organo di controllo. Diverso è il caso delle aziende speciali dove non sempre la scadenza dell' organo di revisione è collegato alla scadenza del bilancio (in analogia a quanto accade per gli **enti locali**). Dal tenore letterale della norma sembra potersi evincere che eventuali dimissioni e nomine di singoli componenti dell' organo di controllo non fanno scattare le nuove modalità di selezione. In ogni caso occorrerà attendere il decreto attuativo da parte del Ministero dell' interno che fisserà le modalità con cui dovranno avvenire le iscrizioni negli appositi elenchi e i sorteggi conseguenti.

© Riproduzione riservata.

*Ermando Bozza*

In un libro i casi di riqualificazione avviati da Fondimpresa. Il 55% ha un nuovo impiego.

## La formazione vince la crisi

La formazione come via d'uscita dalla crisi. Dagli operai, agli impiegati, ai quadri, infatti, rinnovare le competenze può diventare la chiave per ricollocarsi sul mercato del lavoro. E un'opportunità anche per le imprese in difficoltà, che possono riconvertire ruoli e mansioni in funzione dei progetti di rilancio. Oltre la metà dei lavoratori in difficoltà che investono sulla formazione ha trovato infatti un nuovo lavoro: il 50% con contratto a tempo indeterminato, il 40% a tempo determinato e, nel 10% dei casi, avviando un'attività in proprio.

Sono i numeri di Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la formazione continua che a oggi può contare su 159 mila aziende associate e 4,4 milioni di lavoratori e ha finanziato, con 1,5 miliardi di euro, attività di formazione per 2,9 milioni di lavoratori. In particolare, in questi ultimi anni Fondimpresa ha stanziato 128 milioni di euro specificatamente per attività di formazione in reazione alla crisi. Così, con circa 85 milioni sono stati ricollocati oltre 80 mila disoccupati, che sono rientrati in azienda con competenze rinnovate. I casi più significativi sono stati raccolti in un libro Dal Fondo in poi - Storie di rinascita in tempo di crisi, di Massimo Mascini (Edizioni Il diario del lavoro), dove sono raccontate le «storie di rinascita» prendendo in considerazione «un piccolo campione rappresentativo degli oltre 1.100 progetti formativi di questo tipo finanziati da Fondimpresa». Vediamo i casi più rilevanti.

Siracusa. Si tratta del primo progetto sulla mobilità di Fondimpresa, partito nel settembre 2010. Centosettantacinque lavoratori, provenienti da aziende dell'indotto del petrolchimico, vengono riconvertiti con azioni formative di 400 ore. Le loro nuove competenze, molto specifiche, vengono costruite su misura sui fabbisogni dichiarati dalla Csi, azienda del territorio che punta a espandere l'attività nel fotovoltaico e ha bisogno di nuova forza lavoro qualificata. 140 lavoratori, circa il 90% vengono formati e ricollocati nella nuova azienda.

Alcuni vengono promossi e ora hanno posizioni di maggiore responsabilità. Durante il corso, qualcuno ha preferito sfruttare le nuove competenze per mettersi in proprio e aprire una propria attività di installazione di pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato gestito dal Consorzio Conformis, e ha costituito un modello di nuove relazioni industriali nel territorio. L'anno dopo un altro percorso formativo, con lo stesso gestore, per 70 persone ha riportato al lavoro il 100% dei partecipanti.

16 Lunedì 11 Novembre 2013 **IMPRESA** ItaliaOggi7

In un libro i casi di riqualificazione avviati da Fondimpresa. Il 53% ha un nuovo impiego

### La formazione vince la crisi

Rinnovare le competenze è la chiave per trovare lavoro

**Alcuni casi**

<b>Siracusa</b>	Di 175 lavoratori in mobilità provenienti da aziende dell'indotto del petrolchimico, 140, circa il 90%, vengono ricollocati e ricollocati in una nuova azienda. Un altro progetto, per 70 persone, riporta al lavoro il 100% dei formati
<b>Bergamo</b>	Due progetti per l'orientamento e la riqualificazione di lavoratori in mobilità, con percentuali di ricollocamento di oltre il 33% nel caso di corsi di media durata e di oltre il 50% nel caso di corsi lunghi
<b>Orma Sud</b>	Media impresa casense, del settore dell'aeronautico, da sub-fornitore decide di diventare produttore. La formazione durante la crisi viene utilizzata per imparare a realizzare un nuovo aereo. Due progetti, uno nel 2010, uno nel 2012
<b>Lecco</b>	Percorso di riconversione di 116 lavoratori della British tobacco, che imparano a produrre cartelli portavivande per seni. Riassegnati dalla Iacobucci, a Lecco. Ricollocazione oltre il 90%
<b>La Spezia</b>	Riconversione di 30 lavoratori addetti alla produzione di elettrodomestici. Dopo un lungo periodo di formazione la riassunzione presso la Agg Superconductors per produrre bobine magnetiche per fonti energetiche alternative

so gestore, per 70 persone ha riportato al lavoro il 100% dei partecipanti.

**Bergamo.** Il primo progetto per l'orientamento e la riqualificazione di lavoratori in mobilità di Fondimpresa parte a fine 2010, il secondo a fine 2011. Piena le percentuali.

**Lecco.** A Lecco, una delle province più disoccupate d'Italia, 116 lavoratori della British Tobacco imparano a produrre cartelli portavivande per seni. Il progetto dà loro competenze del tutto nuove e, proprio questa finale, li porta alla riconversione in lavoratori, che con i suoi prodotti innovativi fornisce il cospicuo del collibro di Luffbana. Molti lavoratori non avevano mai visto una macchina a controllo numerico. Il tasso di ricollocamento è oltre il 90%.

Dalle lavoratrici a bobine magnetiche di alta precisione per la produzione di energia pulita, il 90 per cento di riconversione formativa di 35 lavoratori in mobilità dalla Sna Giorgio, azienda storica del territorio, dove la lavorazione viene impiegata. Ad acquistare gli spazi dismessi è la Agg Superconductors, Gruppo Metallurgia, che partecipa a un progetto intercomunale, al quale partecipano anche il Comune di Uscio, Ramita, Cina e Corone del Sud. La costruzione di un magazzino-pilota per la fase di lavorazione. Sono necessarie competenze tecniche avanzate, l'azienda formato da aziende, centri locali e parti sociali individuali. In questi spazi, l'attività di Fondimpresa è il lungo periodo di formazione si rivela determinante.

di riqualificazione superiore il 20%, nel caso dei corsi di media durata, e il 50% nel caso dei corsi lunghi. I due progetti sono gestiti da Fondimpresa, nei sistemi formativi aziendali di Conformis Bergamo, e si avvalgono di un consorzio di nuove competenze, i lavoratori vengono accompagnati nel processo di ricollocamento in particolare con l'azione dell'Unione industriali, che concentra a tutte le aziende associate i suoi e i curricula di cui si avvalgono i corsi.

**Orma Sud.** Il caso «Orma Sud» testimonia la sfida di una media impresa casense, che ha deciso di diventare, da sub-fornitore, produttore. Ma i clienti, ossia crisi, rivedono i pagamenti e la produzione di un nuovo velivolo diventa a partire. Scatta la cassa in legnatura, ma la spesa viene utilizzata per qualificare tutti i 140 dipendenti, e ricollocati. Con due progetti (2010 e 2012), che utilizzano i corsi più aguzzini al Centro formazione aziendale, vengono ricollocati i costanti esigenze di aggiornamento del livello che il settore comporta.

**La Spezia.** La Spezia, una delle province più disoccupate d'Italia, 30 lavoratori della Agg Superconductors, Gruppo Metallurgia, che partecipa a un progetto intercomunale, al quale partecipano anche il Comune di Uscio, Ramita, Cina e Corone del Sud. La costruzione di un magazzino-pilota per la fase di lavorazione. Sono necessarie competenze tecniche avanzate, l'azienda formato da aziende, centri locali e parti sociali individuali. In questi spazi, l'attività di Fondimpresa è il lungo periodo di formazione si rivela determinante.

di Agg Superconductors

Bergamo. Il primo progetto per l' orientamento e la riqualificazione di lavoratori in mobilità di Fondimpresa parte a fine 2010, il secondo a fine 2011. Finora le percentuali di ricollocamento superano il 33%, nel caso dei corsi di media durata, e il 50% nel caso dei corsi lunghi. I due progetti sono seguiti da Sfc, Associazione sistemi formativi aziendali di Confindustria Bergamo, e si avvalgono di un consolidato sistema di relazioni industriali nel territorio. Oltre alle nuove competenze, i lavoratori vengono accompagnati nel processo di ricollocamento, in particolare con l' azione dell' Unione industriali, che comunica a tutte le aziende associate i nomi e i curricula di chi ha seguito i corsi.

Oma Sud. Il caso «Oma Sud» testimonia la sfida di una media impresa campana, che fa ricerca e produce componenti di aereo per Finmeccanica. Con l' inizio della crisi decidono di diventare, da subfornitori, produttori. Ma i clienti, causa crisi, rallentano i pagamenti e la produzione di un nuovo velivolo stenta a partire. Scatta la cassa integrazione, ma la sosta viene utilizzata per qualificare tutti i 140 dipendenti, a rotazione.

Con due progetti (2010 e 2012), che utilizzano i contributi aggiuntivi al Conto formazione aziendale, vengono soddisfatte le costanti esigenze di aggiornamento ad alto livello che il settore comporta.

Lecce. A Lecce, una delle province più disoccupate d' Italia, 116 lavoratori della British Tobacco imparano a produrre carrelli portavivande per aerei. Il progetto dà loro competenze del tutto nuove e, previo esame finale, li porta alla riassunzione in Iacobucci, che con i suoi prodotti innovativi fornisce clienti del calibro di Lufthansa. Molti lavoratori non avevano mai visto una macchina a controllo numerico. Il tasso di ricollocazione va oltre il 90%.

La Spezia. Dalle lavatrici a bobine magnetiche di alta precisione per la produzione di energia pulita. È il percorso di riconversione professionale di 35 lavoratori in mobilità della San Giorgio, azienda storica del territorio, dove lavoravano intere famiglie. Ad acquistare gli spazi dismessi è la Asg Superconductors, Gruppo Malacalza, che partecipa a un progetto internazionale, al quale collaborano anche Stati Uniti, Russia, Cina e Corea del Sud: la costruzione di un megaimpianto per la fusione nucleare. Sono necessarie competenze tecniche elevate.

L' accordo firmato da azienda, enti locali e parti sociali individua tra gli ex San Giorgio quelli più adatti a seguire un percorso formativo così complesso. In questo quadro l' avviso di Fondimpresa e il lungo periodo di formazione si rivela determinante.

© Riproduzione riservata.

*Gabriele Ventura*

## Sì alla trasformazione in abitazione se non ci sono rischi per la sicurezza

Accade spesso che un condomino, titolare del sottotetto, decida di trasformarlo in abitazione. Se nel regolamento o successiva delibera non è previsto alcun limite alla facoltà di utilizzazione e destinazione di questa particolare parte comune, i singoli condomini non possono opporsi alla trasformazione in **locale** abitabile, a meno che non vi sia il rischio di pregiudizi alla sicurezza o alla **stabilità** dell'edificio.

La trasformazione (lecita) del sottotetto: i diritti del singolo condomino. Se i pericoli sopra detti non esistono, il singolo condomino può procedere alla trasformazione. Da notare che, qualora un sottotetto venga trasformato in vani abitabili, ciò non comporta l'insorgere di alcun diritto in capo agli altri condomini, a nulla rilevando che le opere siano o non siano legittime nei confronti della **pubblica amministrazione**, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti. In ogni caso è possibile richiedere l'allaccio ai servizi condominiali: l'allaccio di nuove utenze a una rete di servizi (fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo) è, infatti, per sua natura capace di accogliere nuove utenze. Tuttavia è possibile negare l'autorizzazione all'allaccio se il condominio dimostra che, per motivi tecnici, l'allaccio di una sola nuova utenza incide sulla funzionalità dell'impianto.

In caso contrario, però, l'assemblea non può ostacolare l'uso di quei servizi comuni indispensabili alla trasformazione con il preciso intento di impedire mutamenti di destinazione. Del resto il condomino ha molte più possibilità di intervenire sulle parti comuni di quanto normalmente si pensi.

Così, ad esempio, può installare un'autoclave per portare l'acqua fino all'ultimo piano, creare un'apertura sul pianerottolo comune, modificare l'andamento del tetto ecc.

Sottotetto e regolamento di condominio. Non è raro trovare nel regolamento una norma che prevede il divieto di utilizzo delle unità immobiliari di proprietà esclusiva di singoli condomini per fini diversi da quelli previsti al momento della costruzione e dell'acquisto del caseggiato. L'obiettivo di tali divieti è quello di evitare un godimento e un uso di servizi e parti comuni eccedenti le facoltà del condominio che operi la trasformazione di **locali**. In tal caso il divieto della norma regolamentare è applicabile anche a un bene (sottotetto) che, pur se di pertinenza dell'appartamento di un condomino, risulti costruito, realizzato e acquistato non come vano abitabile ma come deposito e, in quanto tale, destinato a servizi (diverso da quello di abitazione) non modificabile in

**ItaliaOggi7** **IMMOBILI & CONDOMINIO** Lunedì 11 Novembre 2013 19

*Gli effetti di una sentenza della Corte di cassazione sull'utilizzo delle parti comuni*

### Sottotetto, rigore sui divieti

#### Clausole regolamentari inderogabili da leggi regionali



**Pagina a cura di GIUSEPPE BOMBOZZI e GIUSEPPE DI RANZO**

**Il divieto contenuto nel regolamento condominiale sull'utilizzo delle parti comuni rimangono inderogabili anche a eventuali disposizioni di favore contenute nella legge regionale. Il caso, in materia di destinazione dei sottotetti, le clausole regolamentari non possono essere derogate dai condomini nemmeno facendosi scudo dalle leggi emanate a livello regionale per favorire il recupero dell'edilizia. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 24133 depositata in cancelleria il scorso 24 ottobre 2013.**

**Nella specie alcuni condomini avevano chiesto che il tribunale inibisse la prosecuzione di opere iniziate nell'appartamento sito al piano sottile del modesto edificio, opere che avrebbero costituito violazione del regolamento condominiale, che vietava la trasformazione d'uso del sottotetto, con conseguenti ripercussioni sulla struttura e sul decoro architettonico dell'immedi-**

**le. Visto l'esito negativo del giudizio di primo grado, i modesti condomini avevano chiesto il rinvio ad appello la sentenza di primo grado, senza però ottenere il risultato sperato. Di qui il successivo ricorso in Cassazione.**

**In sede di legittimità i giudici, nel casare la sentenza impugnata, hanno però correttamente evidenziato la portata del divieto contenuto nel regolamento del condominio in questione - regolamento di natura contrattuale - nel quale il proprietario non poteva essere mutare la destinazione del sottotetto sottoposto. A questo proposito la Cassazione ha ribadito come la norma contenuta nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione di uso degli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condomini, disposti, in quanto a diritto di proprietà dei singoli condomini, a partecipare, in quanto costituiti, a servizi reciproci, affer-**

**no immediatamente al bene immobile, perché espressamente e chiaramente manifestati dal documento contrattuale.**

**Ma nel caso in questione i giudici di legittimità hanno anche sottolineato i giudici di appello per avere attribuito efficacia di legge sopravvenuta alla legge regionale**

**per il recupero dei sottotetti che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe avuto il maglio sui principi previsti in tema di interpretazione del regolamento condominiale e sugli specifici divieti previsti da quest'ultimo. Anche in questo caso la Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza formatasi**

**in materia, secondo la quale anche la regolarizzazione di una costruzione mediante il c.d. condono delle violazioni di norme urbanistiche perpetrate nel realizzare opere edificate in violazione della pubblica amministrazione l'applicazione delle previsioni sanzionatorie, ma non i diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall'attività costruttiva oggetto di sanatoria. In particolare, i giudici hanno chiarito che una eventuale legge regionale finalizzata al recupero di un eventuale sottotetto con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei costi, non può mai produrre l'effetto di sanare l'omogeneità della violazione del regolamento contrattuale condominiale connessa dai condomini, con conseguente condanna del diritto spettante agli altri condomini di pretendere la puntuale osservanza.**

**— di Repubblica/Ansa —**

**Stato delibere all'unanimità in un'assemblea.**

**La violazione del regolamento.**

**Nella trasformazione di un sottotetto si pongono una serie di problemi in misura molto superiore a quella che occorre in una normale ipotesi di ristrutturazione, perché il condonatore di opere con una certa accortezza. Il giudice di legittimità, prima di emettere l'opera, richiede un consiglio all'assemblea condominiale, con conseguenti divieti contenuti nel regolamento di condominio. Se però un condomino, ignorando la presenza di particolari divieti regolamentari, trasforma l'immobile il sottotetto in abitazione in violazione della destinazione del condonamento. In particolare, a fronte del mancato rispetto della destinazione del sottotetto che il proprietario o richiedente non ha rispettato mediante opere sostanzialmente inalterate, il regolamento del condonamento, deve considerarsi che gli altri condomini possano conseguire l'efficienza di detto opere interne, potendo soltanto ottenere il rimborso del diverso uso, di sottotetto, e non di abitazione, che il titolare del sottotetto appartamento risulta danneggiato e a causa del maggior rumore derivante dalla destinazione ad abitazione del sottotetto, prima utilizzato solo sostanzialmente come soffitta.**

**Si alla trasformazione in abitazione se non ci sono rischi per la sicurezza**

**Accade spesso che un condomino, titolare del sottotetto, decida di trasformarlo in abitazione. Se nel regolamento o successiva delibera non è previsto alcun limite alla facoltà di utilizzazione e destinazione di questa particolare parte comune, i singoli condomini non possono opporsi alla trasformazione in locale abitabile, a meno che non vi sia il rischio di pregiudizi alla sicurezza o alla stabilità dell'edificio.**

**In caso contrario, però, l'assemblea non può ostacolare l'uso di quei servizi comuni indispensabili alla trasformazione con il preciso intento di impedire mutamenti di destinazione. Del resto il condonatore ha molte più possibilità di intervenire sulle parti comuni di quanto normalmente si pensi.**

**Così, ad esempio, può installare un'autoclave per portare l'acqua fino all'ultimo piano, creare un'apertura sul pianerottolo comune, modificare l'andamento del tetto ecc.**

**Sottotetto e regolamento di condominio. Non è raro trovare nel regolamento una norma che prevede il divieto di utilizzo delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini per fini diversi da quelli previsti al momento della costruzione e dell'acquisto del caseggiato. L'obiettivo di tali divieti è quello di evitare un godimento e un uso di servizi e parti comuni eccedenti le facoltà del condominio che operi la trasformazione di locali. In tal caso il divieto della norma regolamentare è applicabile anche a un bene (sottotetto) che, pur se di pertinenza dell'appartamento di un condomino, risulti costruito, realizzato e acquistato non come vano abitabile ma come deposito e, in quanto tale, destinato a servizi (diverso da quello di abitazione) non modificabile in**

condominiale.

Ma non è possibile trasformare il sottotetto in vano abitabile neppure se il regolamento contenga una clausola contrattuale che impedisce di compiere qualsiasi opera interna. Quanto sopra vale però solo nel caso in cui dette clausole siano valide. A tale proposito bisogna ricordare che tali norme del regolamento se predisposte dall' originario proprietario dello stabile devono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto o con atti separati. Se deliberate, invece dall' assemblea, esse debbono essere approvate all' unanimità, dovendo in mancanza considerarsi nulle, perché eccedenti i limiti dei poteri dell' assemblea.

In ogni caso, se il regolamento è trascritto o richiamato nei singoli atti di acquisto, anche gli acquirenti sono tenuti a osservare scrupolosamente queste limitazioni alle proprietà esclusive. Queste considerazioni valgono anche per quelle disposizioni del regolamento che permettono la trasformazione del sottotetto soltanto nel caso in cui le opere necessarie siano autorizzate dall' assemblea dei condomini.

Anche tali clausole hanno natura contrattuale e, quindi, sono valide solo se sono state predisposte dall' originario proprietario del caseggiato e accettate nei singoli atti d' acquisto, oppure se sono state deliberate all' unanimità in un' assemblea. La violazione del regolamento Nella ristrutturazione di un sottotetto si pongono una serie di problemi in misura molto superiore a quello che accade in una normale ipotesi di ristrutturazione, problemi che consigliano di operare con una certa accortezza. È quindi consigliabile, prima di mettersi all' opera, richiedere un consiglio all' amministratore, il quale conosce eventuali divieti contenuti nel regolamento di condominio.

Se però un condomino, ignorando la presenza di particolari divieti regolamentari, trasforma illecitamente il sottotetto in abitazione è inevitabile la reazione del condominio. In particolare, a fronte del mutamento di destinazione abusivo del sottotetto che il proprietario esclusivo del **locale** realizzi mediante opere esclusivamente interne, in violazione di un vincolo imposto dal regolamento del condominio, deve escludersi che gli altri condomini possano conseguire l' eliminazione di dette opere interne, potendo soltanto ottenere l' inibizione del diverso uso. Si potrebbe ad esempio sostenere che il titolare del sottostante appartamento risulti danneggiato a causa dei maggiori rumori derivanti dalla destinazione ad abitazione del sottotetto, prima utilizzato solo saltuariamente come soffitta.

Gli effetti di una sentenza della Corte di cassazione sull' utilizzo delle parti comuni.

# Sottotetto, rigore sui divieti

I divieti contenuti nel regolamento condominiale sull' utilizzo delle parti comuni rimangono impermeabili anche a eventuali disposizioni di favore contenute nelle leggi regionali. E così, in materia di destinazione dei sottotetti, le clausole regolamentari non possono essere derogate dai condomini nemmeno facendosi scudo delle leggi emanate a livello regionale per favorire il recupero delle soffitte. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 24125 depositata in cancelleria lo scorso 24 ottobre 2013.

Nella specie alcuni condomini avevano chiesto che il tribunale inibisse la prosecuzione di opere iniziate nell' appartamento sito al piano sovrano del medesimo edificio, opere che avrebbero concretato violazione del regolamento condominiale, che vietava la trasformazione della struttura e sul decoro architettonico dell' immobile.

In sede di legittimità i supremi giudici, nel cassare la sentenza impugnata, hanno però correttamente evidenziato la portata del divieto contenuto nel regolamento del condominio in questione - regolamento di natura contrattuale - nel quale si disponeva espressamente che i condomini non potessero mutare la destinazione del sottotetto a uso deposito.

A questo proposito la Cassazione ha ribadito come le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possano imporre limitazioni al godimento e alla destinazione di uso degli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condomini, disposizioni che si risolvono nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti e, in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche, afferiscono immediatamente al bene immobile, purché espressamente e chiaramente manifestate dal documento contrattuale.

ItaliaOggi7 IMMOBILI & CONDOMINIO Lunedì 11 Novembre 2013 19

**Gli effetti di una sentenza della Corte di cassazione sull'utilizzo delle parti comuni**

## Sottotetto, rigore sui divieti

### Clausole regolamentari inderogabili da leggi regionali



**Pagina e cura in Giuseppe Bonozzi e Gianfranco Di Rocco**

divieti contenuti nel regolamento condominiale sull'utilizzo delle parti comuni rimangono impermeabili anche a eventuali disposizioni di favore contenute nelle leggi regionali. E così, in materia di destinazione dei sottotetti, le clausole regolamentari non possono essere derogate dai condomini nemmeno facendosi scudo delle leggi emanate a livello regionale per favorire il recupero delle soffitte. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 24125 depositata in cancelleria lo scorso 24 ottobre 2013.

Nella specie alcuni condomini avevano chiesto che il tribunale inibisse la prosecuzione di opere iniziate nell'appartamento sito al piano sovrano del medesimo edificio, opere che avrebbero concretato violazione del regolamento condominiale, che vietava la trasformazione della struttura e sul decoro architettonico dell'immobile.

le. Visto l'esito negativo del giudizio di primo grado, i condomini condomini avevano chiesto di appellare la sentenza di rigetto emessa dal tribunale, senza però ottenere il risultato sperato. Di qui il successivo ricorso in Cassazione.

In sede di legittimità i supremi giudici, nel cassare la sentenza impugnata, hanno però correttamente evidenziato la portata del divieto contenuto nel regolamento del condominio in questione - regolamento di natura contrattuale - nel quale si disponeva espressamente che i condomini non potessero mutare la destinazione del sottotetto a uso deposito. A questo proposito la Cassazione ha ribadito come le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possano imporre limitazioni al godimento e alla destinazione di uso degli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condomini, disposizioni che si risolvono nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti e, in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche, afferiscono immediatamente al bene immobile, purché espressamente e chiaramente manifestate dal documento contrattuale.

Ma nel caso in questione i giudici di legittimità hanno anche bacchettato i giudici di appello per avere attribuito efficacia di ius superveniens alla legge regionale per il recupero dei sottotetti che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe avuto la meglio sui principi previsti in tema di interpretazione del regolamento condominiale e sugli specifici divieti previsti da quest'ultimo. Anche in questo caso la Cassazione ha ribadito la propria sentenza alla legge regionale giurisprudenza formalisti

in materia, secondo la quale anche la regolarizzazione di una costruzione realizzata in c.d. condono della violazione di norme urbanistiche perpetrate nel realizzare il piano pubblicitario, precludendo alle pubbliche amministrazioni l'applicazione delle proprie sanzioni, non incide in alcun modo sui diritti dei terzi danneggiati dalle irregolarità dell'attività costruttiva oggetto di sanatoria. In particolare, i giudici hanno chiarito che una eventuale legge regionale finalizzata al recupero di tali attività dei sottotetti con l'obiettivo di coalescere il recupero di nuove superfici a favore della messa in opera di interventi, pur volutamente autorizzando a essi susseguendo gli interessi di recupero dei sottotetti, non può mai produrre l'effetto di sanare le conseguenze della violazione del regolamento contrattuale condominiale commessa dai condomini, né condurre a riduzione del diritto spettante agli altri condomini di professione la puntale osservata.

di Repubblica/romano

### Si alla trasformazione in abitazione se non ci sono rischi per la sicurezza

Accade spesso che un condominio, titolare del sottotetto, decida di trasformarlo in abitazione. Se nel regolamento o successivo deliberazione non è previsto alcun limite alla facoltà di utilizzazione o destinazione di questa particolare parte comune, i singoli condomini non possono opporsi alla trasformazione in locale abitabile, a meno che non vi sia il rischio di pregiudizio alla sicurezza o alla stabilità dell'edificio.

**La trasformazione (bestia) del sottotetto: i diritti del singolo condonabito**

Se i protocolli sopra detti non esistono, il singolo condonabito può procedere alla trasformazione. Da notare che, qualora un sottotetto venga trasformato in un'abitazione, ciò non comporta l'insorgere di alcun diritto in capo agli altri condonabiti, a nulla rilevando che le opere siano o non siano legittimate nei confronti della pubblica amministrazione, la relazione agli stessi atti urbanistici vigenti. In ogni caso è possibile richiedere l'allaccio di nuove utenze a una rete di servizi (acqua, gas, elettricità o di altro tipo) e, infatti, per una buona parte dell'appartamento di un condominio, molti costruttori, realizzando e acquistando non come vano abitabile ma come deposito e, in quanto tale, destinato a un'attività (diverso da quella di abitazione) non modificabile in

Il caso contrario, però, l'assemblea non può astenersi l'uso di quei servizi comuni indispensabili alla trasformazione con il pretesto di imporre limitazioni di destinazione. Del resto il condonabito ha molte più possibilità di intervenire sulle parti comuni di quanto non avrebbe il proprietario, ad esempio, può installare un'antenna per portare l'acqua fino all'ultimo piano, creare un'apertura sul pianterreno comune, modificare l'andamento del tetto ecc.

**Sottotetto e regolamento di condominio**

Non è raro trovare nel regolamento di una norma che prevede il divieto di utilizzo delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini per fini diversi da quelli previsti al momento della costruzione e dell'acquisto del condonabito. I contenuti di tali divieti si riferiscono a un godimento e un uso di servizi e parti comuni eccedenti le facoltà del condonabito che operi in trasformazione di locali. In tal caso il divieto della norma regolamentare è applicabile anche al bene (sottotetto) che, per se di natura reale, appartiene al condominio, ma che, in quanto tale, è stato acquistato e accettato sul momento dell'acquisto, oppure se sono

verrà del diritto previsto dal regolamento condominiale. Ma non è possibile trasformare il sottotetto in vano abitabile neppure se il regolamento contenga una clausola contrattuale che imponga di compiere qualsiasi opera interna. Quanto sopra vale però solo nel caso in cui detto regolamento sia valido. A tale proposito bisogna ricordare che tali norme del regolamento se predisposte dall'originario proprietario dello stabile devono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto o con atti separati. Se delibere, invece dall'assemblea, esse debbono essere approvate all'unanimità, dovendo in mancanza considerarsi nulli, perché eccedenti i limiti dei poteri dell'assemblea, in ogni caso, se il regolamento è trascritto o richiamato nei singoli atti di acquisto, anche gli acquirenti sono tenuti a osservare e adossarsi a quanto stabilito nella proprietà esclusiva. Queste considerazioni valgono anche per quelle disposizioni del regolamento che permettono la trasformazione del sottotetto soltanto nel caso in cui le opere necessarie siano autorizzate dall'assemblea del condominio.

Anche tali clausole hanno natura contrattuale e, quindi, sono valide solo se sono state prodotte dall'originario proprietario del stabile e accettate sul momento dell'acquisto, oppure se sono

state deliberate all'unanimità in assemblea.

**La dilazione del regolamento**

Nella ristrutturazione di un sottotetto si pongono una serie di problemi di natura molto superiore a quelli che accadono in una normale ipotesi di ristrutturazione, prima con una certa accortezza. Il giudice di cassazione, prima di entrare all'opera, richiederà al consiglio dell'amministratore. Il quale, come è evidente, dovrà sottoporre al regolamento di condominio, e per un condonabito, ignorando la presenza di norme regolamentari, trasforma l'abitazione in sottotetto in abitazione è inevitabile la reazione del condonabito. In particolare, a fronte del mutamento di destinazione abnorme del sottotetto che il proprietario condonabito del luogo realizza mediante opere e abbellimenti, la violazione di un vincolo imposto dal regolamento del condonabito, deve costare che gli altri condonabiti possano conseguire l'obiettivo di ottenere l'allaccio di nuove utenze, e, in quanto a ciò, non si potrebbe ad esempio sostenere che l'installazione dell'appartamento risulta danneggiata. In tal caso gli maggiori rimedi derivanti dalla destinazione ad abitazione del sottotetto, prima dell'allaccio, sono l'abbandono della soffitta.

da quest' ultimo. Anche in questo caso la Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza formatasi in materia, secondo la quale anche la regolarizzazione di una costruzione mediante il c.d. condono delle violazioni di norme urbanistiche perpetrate nel realizzarla esplica effetti soltanto sul piano pubblicistico, precludendo alla pubblica amministrazione l' applicazione delle previste sanzioni, ma non incide in alcun modo sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall' attività costruttiva oggetto di sanatoria. In particolare i giudici hanno chiarito che una eventuale legge regionale finalizzata al recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l' obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, pur evidentemente autorizzando e anzi auspicando gli interventi di recupero dei sottotetti, non può mai produrre l' effetto di sanare le conseguenze della violazione del regolamento contrattuale condominiale commessa dai condomini, con connessa caducazione del diritto spettante agli altri condomini di pretenderne la puntuale osservanza.

© Riproduzione riservata.

*Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago*

## Pradac informatica cerca 25 risorse

Pradac informatica nasce nel 2002 dall'impegno e dall'esperienza di professionisti operanti da decenni nel settore informatico. È attiva nel campo dell'innovazione It, investe in R&S e collabora con importanti aziende italiane e internazionali.

«Siamo», afferma Gabriele Prati, a.d., «alla continua ricerca di risorse informatiche da inserire su progetti in essere e per nuove attività che partiranno nel 2014. Nel breve periodo, abbiamo l'obiettivo di inserire 25 risorse su tutto il territorio nazionale per progetti nella pubblica amministrazione, telecomunicazioni, energia, automotive, comunità europea.

Gli skill richiesti sono sviluppatori, analisti tecnici, funzionali, sistemisti e database administrator, in ambito Java/J2Ee, Microsoft/Net, Sap, Oracle. Le città in cui stiamo ricercando personale sono Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Venezia, provincia di Varese e Palermo».

Pradac si distingue per la capacità di proporre competenze specifiche nella progettazione e nella realizzazione di sistemi informativi aziendali, con l'obiettivo di aiutare il cliente a rispondere in modo appropriato alle nuove esigenze del mercato. Grazie alla passione per l'innovazione, riesce a superare gli schemi d'offerta tradizionali, anticipando le più evolute tendenze nei servizi integrati per l'Ict e fornendo un insieme completo di soluzioni business per tutti i settori.

Offre, inoltre, consulenza organizzativa, sistemistica, applicativa e figure professionali qualificate: i consulenti Pradac operano in modo capillare in tutta Italia.

Gli interessati possono inviare il curriculum all'e-mail [job@pradac.it](mailto:job@pradac.it) segnalando il riferimento se si propongono per un annuncio presente sul sito [www.pradac.it](http://www.pradac.it), oppure autocandidatura qualora non si candidassero a una specifica posizione.

44 Lunedì 11 Novembre 2013 **AZIENDE** Italia Oggi 7

### Al via i recruiting days per l'assunzione di diverse centinaia di persone

## In cabina con Ryanair

### La compagnia potenza rotte e personale

**PIÙ** di un milione di passeggeri, un parco aereo di 100 aerei, un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Ryanair è la compagnia aerea irlandese che, con il suo modello di business a basso costo, sta rivoluzionando il mercato europeo. Per questo, la compagnia è in continua ricerca di personale qualificato. In questi giorni, Ryanair ha organizzato i suoi "recruiting days" in tutta Italia, per incontrare e valutare i candidati per diverse posizioni chiave. Le città coinvolte sono Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Venezia, provincia di Varese e Palermo.

**Le offerte di lavoro**  
Ryanair cerca diverse centinaia di risorse in tutta Italia. Tra le posizioni più ricercate ci sono: piloti, cabinieri, personale a terra, tecnici di volo, personale di terra, personale di manutenzione, personale di pulizia, personale di catering, personale di pulizia a terra, personale di pulizia in volo, personale di pulizia in terra, personale di pulizia in volo, personale di pulizia in terra, personale di pulizia in volo, personale di pulizia in terra.

**Le opportunità**  
Ryanair offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con molte opportunità di crescita professionale e personale. La compagnia è impegnata in progetti innovativi e di alto impatto, offrendo ai dipendenti un'esperienza di lavoro unica e gratificante.

**Requisiti**  
Per candidarsi a una delle posizioni offerte, è necessario possedere i requisiti specifici per ciascuna posizione. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.pradac.it](http://www.pradac.it).



Una sentenza della Corte di cassazione interviene sul conferimento di incarichi.

# Contratti professionali scritti

È richiesta la forma scritta ad substantiam per il contratto d' opera professionale, al fine di garantire il regolare svolgimento dell' attività amministrativa.

Ad affermarlo è stata la Corte di cassazione con sentenza dello scorso 4 novembre, esprimendosi su un caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, circa il conferimento di incarico per il rifacimento parziale dell' illuminazione pubblica.

Già i giudici di legittimità, sulla vicenda, ebbero modo di affermare che la ricostruzione della volontà negoziale del Comune, «si scontra con la necessità della forma scritta e della chiara e contestuale formazione della volontà contrattuale delle parti».

I giudici della Suprema corte, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n.

1167/2013 e n. 1752/2007), secondo cui per il contratto d' opera professionale, quando ne sia parte committente una pubblica amministrazione, e anche quando questa agisce iure privatorum, è richiesta «la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell' attività amministrativa nell' interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l' espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall' art. 97 Cost.».

Hanno, poi, osservato gli Ermellini che «il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell' organo tributario del potere di rappresentare l' ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d' una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l' esistenza di una deliberazione con la quale l' organo collegiale dell' ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all' ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all' esterno».

**Italia Oggi** 205 **AFFARI LEGALI** Lunedì 11 Novembre 2013

## Una sentenza della Corte di cassazione interviene sul conferimento di incarichi

# Contratti professionali scritti

### Se la p.a. è parte, forma richiesta ad substantiam

**di MARIA DOMANICO**  
È richiesta la forma scritta ad substantiam per il contratto d' opera professionale, al fine di garantire il regolare svolgimento dell' attività amministrativa.

Ad affermarlo è stata la Corte di cassazione con sentenza dello scorso 4 novembre, esprimendosi su un caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, circa il conferimento di incarico per il rifacimento parziale dell' illuminazione pubblica.

Già i giudici di legittimità, sulla vicenda, ebbero modo di affermare che la ricostruzione della volontà negoziale del Comune, «si scontra con la necessità della forma scritta e della chiara e contestuale formazione della volontà contrattuale delle parti».

I giudici della Suprema corte, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1167/2013 e n. 1752/2007), secondo cui per il contratto d' opera professionale, quando ne sia parte committente una pubblica amministrazione, e anche quando questa agisce iure privatorum, è richiesta «la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell' attività amministrativa nell' interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l' espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall' art. 97 Cost.».

Hanno, poi, osservato gli Ermellini che «il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell' organo tributario del potere di rappresentare l' ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d' una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l' esistenza di una deliberazione con la quale l' organo collegiale dell' ente abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all' ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all' esterno».

**La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/iberia/](http://www.italiaoggi.it/iberia/)**

**Calze da neve, fermi tutti**  
**Niente multa (per ora)**

Circulari con le calze da neve in tessuto al posto dei tradizionali dispositivi antiscivolo di cemento non può essere sanzionato dalla polizia stradale. Almeno fino a dicembre. Circolazione del Ministero dei trasporti. Lo ha evidenziato il Ministero dell' Infrastruttura con la circolare n. 300/A/8321/33/10572 del 5 novembre 2013. La questione della regolarità o meno dell' impiego in Italia di questi nuovi dispositivi in caso di maltempo dovrà essere decisa dal Consiglio di Stato e dal Ministero dei trasporti. In attesa, sostanzia al momento tutto resta come è. Per avere conferma il cittadino si rivolga al proprio ufficio o al ministero dei trasporti presso il Tribunale di via Libera dall' altra parte il Tar Lazio, sez. III, con la sentenza n. 6482 del 28 giugno 2013, ha annullato una determinazione amministrativa limitativa e per questo l' organo locale centrale ha proposto appello. In attesa della definizione della vicenda la polizia stradale dovrà astenersi dall' elevare verbalità. Quasi di via libera, temporaneamente, alla catena di totem sulle strade italiane.

**Stefano Manelli**

**LETTURE DI DIRITTO**

**Autore - Francesco Cuomo Ulba**  
**Titolo - La nuova medicina. Profili applicativi**  
**Casa editrice - Zucchi, Bologna**  
**2013, pagg. 174**  
**Prezzo - Euro 18**  
Argomento - L' area della parte della Carta costituzionale e la materia del decreto del 2013 la mediazione civile e commerciale e il movimento al centro del sistema professionale italiano. La sua obbligazione riguarda l' attività di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall' art. 97 Cost.».

**Autore - Gianfranco Di Rigo**  
**Titolo - Impugnazione delle delibere condizionali**  
**Casa editrice - Giuffrè editore, Milano**  
**2013, pagg. 242**  
**Prezzo - Euro 25**  
Argomento - Il volume in questione, attraverso l' illustrazione di 15 casi pratici, spiega da quali criteri volge l' esame di numerose questioni giuridiche controverse, affronta il tema dell' impugnazione delle deliberazioni amministrative, alla luce della più recente giurisprudenza e della normativa in vigore, con particolare riferimento alla legge n. 30/2013 di riforma della disciplina del condono degli edifici.

**Autore - Maurizio Finelli ed Enrico**  
**Titolo - Il controllo di gestione ed il reporting operativo**  
**Casa editrice - Cedam, Padova**  
**2013, pagg. 519**  
**Prezzo - Euro 45**  
Argomento - Primo volume della collana «Il ruolo e le sfide del processo civile ed il ruolo del giudice» edita da Cedam. Il testo scritto e quattro casi di Antonio Valtorta e Francesco De Stefano, entrambi consiglieri della Corte suprema di cassazione, inquadra la perfezione lo spirito della riforma stessa, con quello di fornire un inquadramento teorico-pratico dei vari istituti del diritto processuale civile riconducendo alla rinnovata competenza ed espressione del giudice. Il testo scritto e quattro casi di Antonio Valtorta e Francesco De Stefano, entrambi consiglieri della Corte suprema di cassazione, inquadra la perfezione lo spirito della riforma stessa, con quello di fornire un inquadramento teorico-pratico dei vari istituti del diritto processuale civile riconducendo alla rinnovata competenza ed espressione del giudice. Il testo scritto e quattro casi di Antonio Valtorta e Francesco De Stefano, entrambi consiglieri della Corte suprema di cassazione, inquadra la perfezione lo spirito della riforma stessa, con quello di fornire un inquadramento teorico-pratico dei vari istituti del diritto processuale civile riconducendo alla rinnovata competenza ed espressione del giudice.

**Autore - Antonio Valtorta e Francesco De Stefano**  
**Titolo - Il controllo di gestione ed il reporting operativo**  
**Casa editrice - Cedam, Padova**  
**2013, pagg. 519**  
**Prezzo - Euro 45**  
Argomento - Primo volume della collana «Il ruolo e le sfide del processo civile ed il ruolo del giudice» edita da Cedam. Il testo scritto e quattro casi di Antonio Valtorta e Francesco De Stefano, entrambi consiglieri della Corte suprema di cassazione, inquadra la perfezione lo spirito della riforma stessa, con quello di fornire un inquadramento teorico-pratico dei vari istituti del diritto processuale civile riconducendo alla rinnovata competenza ed espressione del giudice.

@Riproduzione riservata.

*Maria Domanico*